

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 359 e 904-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE MONETI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA OBBLIGATORIA STATALE DAI 6 AI 14 ANNI

(N. 359)

d'iniziativa dei senatori DONINI, LUPORINI, FORTUNATI, PESENTI, GRANATA,
CECCHI, MARCHISIO e MENCARAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1959

E

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA (N. 904)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1961

INTRODUZIONE

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazione del disegno di legge n. 129, noto ormai col nome di Piano della Scuola, il Senato assicurò il finanziamento alla riforma ed alla espansione della Scuola italiana.

La 6^a Commissione permanente ha ora lo onore di sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione il testo di un disegno di legge per la istituzione della scuola media obbligatoria, frutto di laborioso ed attento esame condotto congiuntamente sui disegni di legge n. 904 e n. 359, di iniziativa governativa il primo, e dei senatori Donini, Luporini ed altri del Gruppo comunista, il secondo.

La discussione è stata condotta sul testo del disegno governativo, cui si sono introdotti numerosi emendamenti sia da parte del Governo che della Commissione. I lavori hanno impegnato la Commissione per ben 22 sedute, dedicate in gran parte esclusivamente al disegno di legge per la istituzione della Scuola Media. Le discussioni iniziarono quasi subito dopo l'approvazione del Piano della Scuola, ma furono interrotte per la morte dell'indimenticabile senatore Zoli, presidente della Commissione, che al Piano decennale ed ai problemi ad esso connessi dedicò, con l'intelligenza e la competenza che gli erano proprie, le ultime giornate della sua vita parlamentare.

Questo disegno di legge, onorevoli senatori, è il più importante tra quelli previsti dal Piano della Scuola ed uno dei più importanti tra quelli presentati all'esame del Parlamento dall'approvazione della Costituzione ad oggi. Nessuno intende con ciò negare o sminuire il valore di numerose leggi di notevolissimo interesse approvate precedentemente dal Parlamento, con le quali si sono promosse, favorite o accelerate profonde tra-

sformazioni economiche e sociali del nostro Paese in un tempo sorprendentemente breve. Ma se è vero, come pare indubitabile, che la formazione morale, intellettuale e professionale della gioventù è lo strumento più sicuro ed efficace per la partecipazione attiva e cosciente dei cittadini alla vita della Nazione, è anche certo che, approvando questo disegno di legge la cui applicazione eleverà sensibilmente la cultura di base del nostro popolo senza distinzioni di ambiente o di classe, noi poniamo le sicure premesse per un più spedito progresso del nostro Paese.

È del resto un dovere impostoci dalla nostra stessa vocazione democratica e dalla Costituzione quello di favorire col massimo impegno lo sviluppo integrale della persona umana e di offrire a tutti i figli del nostro popolo la possibilità di rivelare e di affermare le loro inclinazioni ed attitudini. Le ingiustificate limitazioni economiche o fisiche o politiche della libertà offendono senza dubbio la giustizia; ma si ferisce il cuore stesso della libertà quando non si aiutano gli spiriti a liberarsi dalla prigione dell'ignoranza e dell'egoismo.

Istanze morali quindi si aggiungono a quelle sociali e storiche nell'indurci ad affrontare in termini moderni il problema dell'istruzione obbligatoria.

Esso si pone ormai in termini di urgenza. È infatti impossibile mantenere ancorata su posizioni tradizionali la Scuola, quando la società nella quale essa opera ed alla quale prepara, è profondamente trasformata o in via di fondamentali trasformazioni. Per quanto sia estremamente difficile ridurre ad un comune denominatore la complessa fenomenologia della vita contemporanea, non sembra azzardato affermare che essa è caratterizzata da una generale tendenza verso una sostanziale e diretta partecipazione di popoli nuovi e di ceti sociali nuovi, entro i vari po-

poli, alla storia che quotidianamente si tesse nel campo internazionale e nell'interno delle singole Nazioni. È comunque innegabile che alle nuove generazioni si aprono orizzonti molto più vasti di quelli della generazione che sta per passare dalla maturità alla vecchiaia e che i rapporti tra i vari popoli della terra si fanno sempre più stretti ed interdipendenti e che già si è costretti a pensare e ad agire in termini internazionali.

La complessità quindi della vita associata dell'uomo contemporaneo, quale che sia la forma nella quale essa si esplica, esige una preparazione generale e speciale tale, da far ritenere universalmente necessario elevare sensibilmente la cultura di base di tutti i cittadini, affinché siano all'altezza delle responsabilità che la democrazia li chiama quasi quotidianamente ad assumere.

Del resto gli stessi economisti sostengono che non si possa condurre con successo una politica di sviluppo economico, senza porre contemporaneamente in atto una politica scolastica di sviluppo della preparazione generale e professionale dei giovani.

In un rapporto dell'O.E.C.E. (vedi: La Scuola in Italia e in Europa: rivista « Pirelli », 1959) è detto: « a lunga scadenza una delle condizioni più essenziali della espansione economica sarà che le disponibilità di mano d'opera qualificata siano sufficienti. La proporzione di personale di direzione, dei ricercatori e dei tecnici aumenta senza posa nell'industria e la crescente complessità dei procedimenti industriali porta ad esigere competenze maggiori a tutti i gradini della gerarchia. In altri settori, come l'agricoltura e la distribuzione, il miglioramento della produttività non dipenderà tanto dalla messa in opera di nuove macchine, quanto dalle qualità d'intelligenza nella gestione e nella organizzazione... I dirigenti d'impresa e il personale scientifico e tecnico si reclutano al sommo della piramide scolastica, della quale si deve dunque allargare la base. Sarà dunque necessario probabilmente sviluppare e migliorare l'insegnamento secondario in gran parte dei Paesi per assicurare un sufficiente reclutamento di candidati all'istruzione superiore tecnica e generale ».

Questi stessi concetti, esprimendoli in termini etico-politici e quindi più impegnativi, espose il Presidente del Consiglio onorevole Fanfani nel suo discorso programmatico: « Affinchè la scuola a tutti gli italiani possa dare questa garanzia, bisogna che proposte di Governo, decisioni di Parlamento, azione di Ministri e di insegnanti concorrano armonicamente a rinnovare la selezione culturale in Italia, liberando la scuola di ogni grado e specie quella superiore e universitaria da ostacoli che si oppongono all'ascesa democratica di tutti i capaci indipendentemente dalla loro origine e dai beni di fortuna ».

CAPITOLO I

SVILUPPO

DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA IN ITALIA NELLA LEGISLAZIONE E NELLA SCUOLA

È dunque convinzione generale che la società odierna esige che l'istruzione di base venga prolungata ed estesa e che, soltanto dopo aver offerto a tutti indistintamente i cittadini una istruzione formativa ed orientativa comune, si possa e debba procedere alle differenziazioni e specializzazioni.

Per quanto riguarda l'estensione e la durata dell'istruzione obbligatoria, l'Italia ha da compiere uno sforzo notevole. C'è stato indubbiamente, specie dopo la fine della seconda guerra mondiale, un processo espansivo della scuola italiana di considerevoli dimensioni; ma molto è ancora il cammino da percorrere.

La legislazione scolastica della nostra Nazione incomincia, come è noto, con la legge Casati del 13 dicembre 1859, n. 3725, che istituiva la scuola elementare obbligatoria per quattro anni dai 6 ai 10 anni. Essa però introduceva una distinzione tra piccole frazioni e grossi centri cittadini; infatti le classi I e II erano di obbligatoria istituzione in ogni Comune, borgata o frazione con almeno 50 fanciulli di ambo i sessi atti a frequentarle, mentre le classi III e IV erano obbligatoriamente istituite soltanto nei Comuni con oltre 4.000 abitanti o che avessero scuole secondarie,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1861 la situazione della popolazione in età 6-14 anni era la seguente:

Nella scuola elementare: alunni	885.152 = al 46,6 %
Nella scuola media: alunni	15.848 = al 0,6 %

Nell'anno 1871:

Nella scuola elementare: alunni	1.545.790 = al 57,6 %
Nella scuola media: alunni	23.772 = al 0,9 %

Nell'anno 1881:

Nella scuola elementare: alunni	1.850.619 = al 65 %
Nella scuola media: alunni	35.390 = al 1,2 %

Nel 1877 il ministro Coppino con legge del 15 luglio 1877, n. 3961, portava l'istruzione elementare obbligatoria alla durata di cinque anni, ma il corso superiore di essa era obbligatorio soltanto nei centri con oltre 4.000 abitanti e là dove esistessero scuole secondarie.

Il ministro Orlando con la legge dell'8 luglio 1904, n. 407, estese l'istruzione obbliga-

toria fino al 12° anno d'età. In pratica però essa fu limitata alle 4 classi elementari, poiché soltanto nei centri con oltre 4.000 abitanti era obbligatoria l'istituzione del « corso popolare » (V e VI elementare), con carattere di avviamento professionale. Il corso popolare non ebbe molta diffusione; infatti nel 1909 si aveva questa situazione:

Comuni obbligati all'istituzione del corso popolare	n.	1.156
Comuni col corso popolare	»	860
Classi 5 ^a istituite	»	3.348
Classi 6 ^a istituite	»	1.719
Alunni di V e VI (su 3.002.168 nelle quattro classi elementari)	»	93.308

Con la riforma del ministro Gentile del 1923 l'istruzione obbligatoria fu portata fino al 14° anno di età e suddivisa in due corsi: a) corso elementare di 5 anni; b) corso integrativo di avviamento professionale di 3 anni. Ma in molte frazioni la scuola elementare non si estese oltre la terza classe, e il corso integrativo ebbe scarsa diffusione, perchè la sua istituzione fu subordinata all'impegno da parte dei Comuni o degli enti che l'avessero voluto istituire di addossarsi tutte le spese per l'attrezzatura didattica e per il personale ausiliario necessario alle esercitazioni di lavoro. Il risultato pratico fu che il corso popolare previsto dalla legge Orlando fu soppresso e soltanto in pochi Comuni furono istituiti i corsi integrativi. Chi, non esistendo alcuna Scuola nel luogo di residenza, avesse voluto

ugualmente adempiere all'obbligo scolastico, poteva frequentare fino al compimento del 14° anno di età l'ultima classe elementare esistente nel luogo di residenza.

Con la riforma del 1923 l'istruzione pubblica per i ragazzi dai 6 ai 14 anni era così organizzata:

1) istruzione obbligatoria dai 6 agli 11 anni: scuola elementare quinquennale.

2) istruzione obbligatoria dagli 11 ai 14 anni: corsi integrativi (VI, VII, VIII);

3) istruzione non obbligatoria per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni:

a) la scuola complementare triennale;

b) l'Istituto tecnico inferiore quadriennale;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) l'Istituto magistrale inferiore quadriennale;

d) il Ginnasio inferiore triennale.

Con la legge del 7 gennaio 1929, n. 8, e poi con la legge 22 aprile 1932, n. 490, si procedette alla unificazione nella scuola secondaria di avviamento professionale, dei corsi integrativi, della scuola complementare e delle scuole e corsi di avviamento al lavoro. Alla nuova scuola secondaria, destinata a coloro che non volevano o non potevano prose-

guire gli studi, fu affidato per istituzione il compito di impartire l'istruzione obbligatoria e di preparare i ragazzi al lavoro.

Dal 1929 quindi vi sono due tipi di scuola per gli obbligati: la scuola elementare e la scuola secondaria di avviamento professionale, la cui istituzione però non fu resa obbligatoria e non ebbe quindi una grande diffusione.

Secondo dati statistici dell'anno scolastico 1936-37 la popolazione scolastica in età 11-14 era così distribuita:

Popolazione in età 11-14 anni	n.	2.645.308
di cui nella scuola elementare	»	866.000
nella scuola media	»	241.873
nella scuola di avviamento	»	207.872
non iscritti ad alcuna scuola	»	1.329.563

I dati riportati non sono del tutto esatti, pur essendo molto approssimativi, perchè nel numero dei frequentanti sono compresi anche i ritardatari che hanno superato il 14° anno di età. Inoltre a rettificare la prima impressione va tenuto presente che:

1) gli 866 mila alunni della scuola elementare sono nella grandissima maggioranza ripetenti, poichè soltanto un piccolo numero di essi è costituito da fanciulli che, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico, frequenta l'ultima classe esistente nel luogo di residenza. Nè va dimenticato che, se fino a 6 anni fa esistevano 12.000 frazioni senza la V elementare, molto maggiore doveva essere nel 1936 il numero delle località senza il corso completo della scuola elementare stessa;

2) si può ritenere con sufficiente sicurezza che soltanto una piccola minoranza degli 866.000 ripetenti della scuola elementare, o a causa dell'età avanzata, o per la dimostrata poca capacità o diligenza, o per altri motivi (mancanza di una scuola secondaria nella sede di residenza, necessità di andare a lavorare, scarsa consapevolezza dell'importanza dell'istruzione da parte della famiglia) avrà continuato gli studi;

3) bisogna tener conto del numero non trascurabile di alunni che figurano tra i frequentanti all'atto del censimento, ma che

abbandonano la scuola elementare e secondaria nel corso degli studi. Non sono in grado di precisare quanti fossero nel 1936-37, ma si può ritenere che essi non siano stati meno dei 354.000 che nell'anno 1948-49 abbandonarono la scuola elementare durante il quinquennio. Non si è quindi lontani dal vero, affermando che fino al 1937 l'84 per cento circa dei ragazzi in età 11-14 anni concludeva i suoi studi con la licenza di III o di V elementare. In queste condizioni non era da attendersi un grande sviluppo della scuola secondaria, la quale è evidentemente sorretta ed alimentata dalla scuola primaria. Nè bisogna dimenticare che l'organizzazione scolastica presentava una netta differenza negli indirizzi e negli sviluppi successivi tra la istruzione destinata alla maggioranza del popolo (elementari e avviamento professionale) e quella destinata a chi aveva i mezzi economici per proseguire gli studi fino alla laurea o alla licenza di scuola media superiore.

Nel 1940 abbiamo l'importante riforma del ministro Bottai la quale unificò nella scuola media unica triennale, di carattere formativo ed orientativo al tempo stesso, tutta l'istruzione secondaria inferiore non obbligatoria (ginnasio inferiore, istituto tecnico inferiore, istituto magistrale inferiore). L'istruzione per i giovani dai 6 ai 14 anni esce dalla riforma

Bottai profondamente modificata e semplificata. Dalla scuola media unica si accede a tutte le scuole medie superiori successive e pertanto la scelta della carriera scolastica viene rimandata dall'11° al 14° anno d'età, dopo un tirocinio di formazione e di orientamento di tre anni. Resta però la discriminazione fondamentale, costituita da una scuola destinata alle classi popolari, e l'altra per il ceto medio e per la borghesia. Per la grande maggioranza quindi dei ragazzi la scelta del tipo di istruzione s'impone ad 11 anni e spesso essa è determinata dalla situazione scolastica locale e dalle possibilità economiche della famiglia.

Comunque, di fronte alla riforma Gentile che differenziava l'istruzione subito dopo il quinquennio elementare obbligando le famiglie a compiere scelte premature, determinanti e preclusive, la riforma Bottai rappresenta indubbiamente un progresso, ed i suoi benefici effetti si poterono constatare dal 1945 quando, con poche norme che la svincolavano dagli studi superiori successivi e la rendevano autonoma per mezzo di un programma di preparazione generica ai medesimi, furono poste le condizioni per la sua espansione. La preoccupazione infatti di istituire scuole medie inferiori nelle località nelle quali esistessero scuole superiori di uguale indirizzo, giustificata prima della riforma Bottai, cade o si attenua con la scuola media unica, specialmente dopo le modificazioni ad essa apportate nel 1945. Naturalmente l'espansione della scuola secondaria non dipende soltanto da questo, influendo in ciò moltissimo lo sviluppo industriale e tecnologico della Nazione, l'accresciuto benessere economico e la maggiore consapevolezza delle famiglie del valore della cultura e della importanza della preparazione professionale nella società moderna. Il ritmo d'espansione della scuola per i ragazzi dai 6 ai 14 anni è stato veramente straordinario dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. La popolazione scolastica è andata crescendo di anno in anno in misura tale da superare ogni ottimistica previsione, e le aule scolastiche non sono più sufficienti al bisogno.

Il disagio si farà indubbiamente più acuto nei prossimi anni, ma con la costruzione delle aule previste e finanziate dal Piano della scuo-

la si andrà gradualmente attenuando. C'è solo da augurarsi che esso venga approvato presto in modo da poter disporre dei mezzi per affrontare la situazione.

Per quanto riguarda l'indirizzo generale degli studi, dopo la seconda guerra mondiale si avverte la necessità non solo di una maggiore estensione dell'istruzione pubblica, ma anche di una generale riforma di essa. Annunciata dalle terribili esplosioni di Hiroshima e Naghasaki, incomincia le sue rapide affermazioni l'era atomica. Di fronte alle nuove conquiste della scienza, alle prime sperimentazioni di automazione nel campo del lavoro industriale, alle profonde trasformazioni in atto in ogni aspetto della vita esterna ed interna delle singole nazioni, si fa strada rapidamente in Italia la convinzione che sia necessaria ed opportuna una generale riforma della scuola.

Non si intende generalmente rinunciare all'indirizzo umanistico dei nostri studi, ma si avverte contemporaneamente la necessità di sviluppare maggiormente l'indirizzo tecnico e scientifico e di dare un maggiore impulso all'istruzione professionale.

Il primo importante tentativo di riforma generale della scuola si ha col ministro Gonnella, il quale, dopo una vasta consultazione generale dell'opinione pubblica, presentò al Parlamento un disegno di legge organico abbracciante la scuola di ogni ordine e grado. Il disegno di legge n. 2100 presentato alla Camera il 13 luglio 1951 decadde alla fine della legislatura senza essere stato esaminato. La istruzione per i ragazzi in età 11-14 anni era in esso così strutturata:

a) scuola elementare quinquennale, per i fanciulli dai 6 agli 11 anni;

b) scuola secondaria articolata in tre rami — normale, tecnico, classico — di durata triennale per i ragazzi in età 11-14 anni.

« La secondaria normale, è scritto nell'art. 6 del disegno di legge n. 2.100, orienta alle attività lavorative e agli Istituti professionali, la secondaria tecnica orienta agli Istituti tecnici e agli Istituti professionali, la secondaria classica orientata ai licei ».

« Al fine di permettere il rinvio al 14° anno della scelta dell'indirizzo di studi o di lavoro,

recita ancora il citato art. 6, i tre rami della scuola secondaria hanno un programma culturale comune, integrato da insegnamenti differenziali per ciascun ramo, in rapporto alle esigenze dell'orientamento. Gli alunni passano dall'uno all'altro ramo della scuola secondaria mediante esame nelle materie differenziali. Per facilitare tale passaggio, possono essere istituiti corsi di integrazione ».

L'istruzione artistica, nel progetto di legge Gonella, era considerata a parte, ritenendosi necessario concederle una certa autonomia. Tuttavia l'istruzione artistica inferiore, accogliendo i ragazzi soggetti all'obbligo scolastico, aveva il programma di cultura generale comune con la scuola secondaria, mentre le esercitazioni artistiche nelle loro varie specialità erano introdotte come materia differenziale. In definitiva quindi nel disegno di legge Gonella la scuola secondaria si articolava in quattro rami: normale, tecnica, classica e artistica. Al termine del triennio era prescritto l'esame di stato di maturità inferiore, anch'esso articolato (maturità inferiore, normale, tecnica, classica, artistica), con la possibilità di conseguire una maturità diversa da quella del ramo di provenienza, superando un esame integrativo nella sola materia differenziale del ramo cui si desiderava accedere.

Il disegno di legge decadde, come ho detto, con la fine della legislatura senza essere stato preso in esame, e nella nuova legislatura non fu ripresentato. Il problema però era stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica ed alla considerazione dei docenti e del mondo culturale per la vasta consultazione condotta dalla Commissione d'inchiesta sulla scuola e per la pubblicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa. Al fine infatti di trarre concrete conclusioni dalla stessa inchiesta, era stata costituita nel 1949 una Commissione ministeriale per la riforma della scuola, che concluse i suoi lavori nell'anno stesso con una « Relazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione sui problemi della riforma della scuola ». Le 3 sezioni del Consiglio superiore esaminarono la relazione ed espressero il loro parere all'inizio del 1950. Tenendo conto del giudizio del Consiglio superiore fu finalmente steso il testo del disegno di legge presentato dal ministro Gonella.

La seconda legislatura riprese in esame il problema della riforma con la costituzione della Commissione ministeriale per il problema della scuola 11-14, nominata dal Ministro della pubblica istruzione Rossi e presieduta dal noto pedagogista G. Calò. La Commissione, composta da autorevoli rappresentanti della scuola di ogni ordine e da uomini noti nel mondo culturale e politico italiano, concluse i suoi lavori nel 1956 pubblicando una dichiarazione conclusiva, cui si sono ispirati i successivi disegni di legge presentati dal Governo, compreso quello esaminato dalla Commissione 6^a del Senato. La dichiarazione, il cui testo si riporta in nota (*)

(*) DICHIARAZIONE conclusiva della Commissione Ministeriale per i problemi della scuola dagli 11 ai 14 anni.

* * *

Omissis... La Commissione dichiara:

a) l'istruzione inferiore dev'essere assicurata, entro il più breve tempo possibile a tutti i giovani italiani, per il periodo di almeno otto anni, previsto dalla Costituzione e con le garanzie stabilite per la gratuità della frequenza e per il controllo del suo assolvimento;

b) l'istruzione inferiore risulterà divisa in due periodi, il primo della durata di cinque anni, il secondo della durata di tre anni; il primo periodo corrisponde all'attuale scuola elementare;

c) l'istruzione impartita nel triennio successivo al quinquennio elementare, dev'essere tale da offrire a tutti uguali possibilità di accedere ai gradi più alti degli studi;

d) la scuola di tale triennio non dovrà essere preclusiva né predeterminante;

e) a tutti i giovani i quali si trovino in età 11-14 anni e la frequentino, questa scuola dovrà fornire un fondamento sostanzialmente uguale di cultura e di formazione, il quale assicuri a ciascun allievo pari possibilità di sviluppare la propria personalità;

f) partendo dal presupposto che le attitudini siano presenti in misura non sensibilmente diversa tra i vari strati della popolazione è necessario usare tutti i mezzi, affinché le possibilità intellettuali dei giovani che si trovano in condizioni ambientali, sociali, economiche meno fortunate, vengano favorite e sviluppate nella massima misura possibile;

g) la particolare struttura di questa scuola dovrà essere determinata con ulteriore esame della Commissione, il quale ha certo carattere d'urgenza e implicherà anche una vasta revisione dei criteri pedagogici e didattici, che hanno finora informato l'insegnamento di tale triennio;

fu approvata all'unanimità per la parte che riguarda la scuola secondaria triennale, unitaria con opzioni, e a stretta maggioranza per la parte che riguarda la scuola complementare.

Altra iniziativa importante presa nella seconda legislatura per la risoluzione del problema che ci interessa fu la sperimentazione di una scuola unitaria opzionale e delle classi post-elementari (VI-VII-VIII) quale III ciclo dell'istruzione elementare. Le classi di osservazione in numero di 38 furono istituite dal Centro Didattico Nazionale della scuola secondaria su autorizzazione del Ministro ed in collaborazione con le Direzioni generali

h) la gradualità della realizzazione di questa scuola non deve costituire una rinuncia all'affermazione del principio sopra esposto nè far dimenticare la necessità e l'urgenza di predisporre tempestivamente un piano organico per la realizzazione integrale del principio costituzionale del diritto all'istruzione.

Il piano di lavoro per ogni alunno della scuola di II grado dell'istruzione inferiore comprende tre gruppi di attività.

a) alcuni insegnamenti fondamentali comuni e obbligatori per tutti gli alunni di questa scuola;

b) una materia che dovrà essere scelta fra un gruppo di materie opzionali;

c) delle attività varie complementari che ciascun alunno ha facoltà di scegliere.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

- 1) l'educazione religiosa;
- 2) l'educazione civica;
- 3) lingua italiana;
- 4) storia e geografia;
- 5) matematica e osservazioni scientifiche;
- 6) educazione artistica (disegno - canto);
- 7) esercitazioni di lavoro;
- 8) educazione fisica.

Sono materie opzionali:

- 1) lingua moderna;
- 2) lingua latina;
- 3) lavoro;
- 4) attività artistiche specializzate.

Le opzioni di cui ai numeri 1), 3, e 4) si intende possano essere organizzate anche in relazione alla consistenza numerica delle singole scuole in modo da of-

dell'istruzione tecnica e classica. Sull'esperimento fu pubblicata dal Centro didattico nazionale una relazione col titolo di « Documenti dell'osservazione ».

Il giudizio che in essa viene dato sull'esito dell'esperimento in relazione all'interesse ed al profitto degli alunni è molto favorevole

Le classi post-elementari (denominazione molto imprecisa, perchè tutte le classi successive al quinquennio elementare sono post-elementari) funzionavano fin dal 1955 nel Trentino e nella Valtellina; esse furono estese nel restante territorio nazionale in virtù delle circolari 4711-73 del 10 settembre 1955

frirne una possibilità di scelta tra diverse lingue straniere o fra vari rami di attività di lavoro e di attività artistiche.

Tali attività avranno costantemente di mira l'esplorazione degli interessi personali degli allievi prescindendo da ogni finalità di formazione professionale specifica o qualificata.

Le opzioni da parte dei singoli allievi saranno effettuate previo il consiglio degli insegnanti della classe e dovranno di regola aver luogo dopo il primo anno.

Nessuna delle opzioni dovrà essere considerata come predeterminante rispetto all'eventuale corso successivo di studi, ma tutte avranno solo valore di mezzo, atto allo sviluppo della personalità degli allievi e all'accertamento dei suoi interessi e delle sue attitudini.

L'orario complessivo degli insegnamenti fondamentali comuni nel primo anno non dovrà superare le 20 ore settimanali lasciando tempo conveniente alle libere attività. Negli anni in cui si realizzano le opzioni l'orario complessivo non dovrà superare le 24 ore settimanali. Due pomeriggi settimanali saranno dedicati alle attività ricreative di educazione fisica e di attività del terzo gruppo previsto dal piano di lavoro.

Dovunque risulti effettivamente necessaria, si istituirà una Scuola Complementare ugualmente triennale, che, disponendo di minor numero di insegnanti e di opzioni renderà possibili certe opzioni, più particolarmente rispondenti alle condizioni locali, avrà sede nella scuola elementare e sarà affidata ad insegnanti elementari debitamente selezionati.

Essa adempirà ugualmente con le sue risorse, al compito di elevare dappertutto la cultura del popolo, rendendo possibile ai suoi allievi sia di passare alla scuola ordinaria, sia di proseguire ulteriormente gli studi.

e n. 8049-84 dell'11 dicembre 1956, le quali ne autorizzavano l'apertura in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, alle seguenti condizioni :

1) esistenza nella località di un congruo numero di ragazzi in età 11-14 anni con la licenza di V elementare;

2) mancanza o non imminente istituzione nella località di scuole o corsi di avviamento professionale;

3) possibilità di far funzionare le dette classi senza aumento di oneri per l'erario dello Stato.

La frequenza nelle classi post-elementari dal 1955 al 1959 è stata la seguente:

Anno scolastico 1955-56, n. 2.388 classi con 35.883 alunni

Anno scolastico 1956-57, n. 4.124 classi con 40.299 alunni

Anno scolastico 1957-58, n. 6.065 classi con 46.347 alunni

Anno scolastico 1958-59, n. 6.807 classi con 52.689 alunni

Anno scolastico 1959-60, n. 7.000 classi con 78.000 alunni

Le classi della post-elementare istituite in via sperimentale sono state attentamente seguite da esperti di questioni scolastiche e su di esse hanno espresso giudizi nettamente favorevoli, ad esempio: i professori Tognetti, Gentile ed il provveditore agli studi Cerdaro.

Ritengo che si debba da tutti riconoscere che la post-elementare, agendo in ambienti culturalmente depressi e sprovvisti di scuole secondarie, ha avuto il merito di assicurare un approfondimento culturale generale a tanti ragazzi che avrebbero dovuto altrimenti concludere i loro studi col conseguimento della licenza di V elementare.

Bisogna anche riconoscere che le condizioni poste dalle circolari ministeriali per la istituzione ed il funzionamento della post-elementare non sono favorevoli ad una buona riuscita della medesima. Nè va taciuto che essa ha realizzato una comunità scolastica, nella quale le famiglie inviano i loro ragazzi per il puro amore della loro istruzione, dato che la post-elementare non rilascia titoli di studio con un particolare valore legale.

Va anche sottolineato che molte classi della post-elementare sono condotte dal maestro col sistema della pluriclasse, con difficoltà didattiche, con un impegno e una fatica fisica di cui, chi non ha provato, può rendersi conto difficilmente.

A parte però la buona volontà, e lo spirito di sacrificio dei maestri, molte critiche sono state fatte alla post-elementare.

In essa, anzitutto l'insegnamento non è stato sempre affidato al maestro più capace, ma a quello che la posizione in graduatoria ha fatto trovare disponibile nelle località dove la post-elementare è stata istituita. Nè si può negare che all'istituzione si è talvolta provveduto per impedire la soppressione di scuole in località spopolate.

Le obiezioni di fondo però sono di natura diversa e si possono così riassumere.

La post-elementare è una ripetizione più o meno approfondita delle ultime classi della scuola elementare. Affidata ad un unico insegnante, non può rispondere alle esigenze di una cultura generale nella quale la sintesi scaturisca da un primo tentativo di analisi del sapere e quindi da un insegnamento approfondito e preciso che il maestro unico non può garantire. Bisogna infatti convenire che il maestro che sia insegnante di storia e geografia, di scienze e di matematica, di lingua italiana eccetera, in una scuola frequentata da ragazzi da 11 a 14 anni, non può non mantenere un livello culturale elementare, necessariamente generico e globale, non rispondente alle esigenze intellettuali del preadolescente.

Qualcuno obietta che la scuola post-elementare con insegnante unico offre la garanzia di una istruzione unitaria e formativa, mentre la scuola affidata a più insegnanti cade facilmente nella frammentarietà e nel nozionismo.

Si risponde che la molteplicità degli insegnanti e lo studio più particolareggiato e approfondito del reale non portano necessariamente alla disorganicità della cultura e al nozionismo; chè, se così fosse, bisognerebbe mantenere l'insegnante unico in ogni ordine di scuola. La distinzione poi o meglio la contrapposizione che spesso si fa tra istruzione formale e istruzione materiale, tra l'esercizio delle facoltà spirituali e il « contenuto » su cui esse si esercitano è astratta, perchè non è possibile impegnare le facoltà intellettuali e morali dell'educando senza un « contenuto », senza cioè qualcosa che la mente deve penetrare ed assimilare. Ora, pare evidente che il contenuto dell'istruzione e i modi di apprendimento devono essere adattati alle esigenze e alle capacità dell'educando.

È ormai pacificamente ammesso che sbaglia nella pratica educativa tanto chi tenta di strappare forzatamente dal suo mondo l'educando, quanto chi tenta di trattenervelo. E in questo errore si cade ogni qualvolta il discente viene posto di fronte a problemi che, o per il modo o per il tempo in cui sono posti non rispondono alle sue esigenze spirituali.

Conseguentemente pare inaccettabile dal punto di vista psico-pedagogico la pretesa che il contenuto ed il metodo di lavoro di un bambino dai sei agli undici anni possano ancora essere applicati ad un preadolescente. So benissimo che nessuno sostiene ciò; ma si cade praticamente in questo errore quando si sostiene che l'insegnante unico possa essere ancora adatto alle esigenze di un ragazzo vicino alle profonde trasformazioni della pubertà. Il preadolescente non è ancora adatto ad un insegnamento scientifico; però ha la capacità e l'esigenza di vedere più attentamente dentro e fuori di sé di giungere ad un primo tentativo di visione sintetica e razionale attraverso l'osservazione analitica della realtà.

Questa, almeno, sembra l'opinione dominante dei pedagogisti: essa è certamente l'opinione della Commissione.

La terza legislatura, se riuscirà, come si spera, a portare in porto le leggi già presentate al Parlamento per la riforma e la espansione della Scuola italiana, passerà senz'altro alla storia come la legislatura più im-

portante per lo sviluppo e l'elevazione della cultura generale della nostra popolazione. —

Durante questo periodo infatti sono stati presentati il Piano decennale per lo sviluppo della scuola, i disegni di legge per la unificazione della Scuola secondaria inferiore (il 21 gennaio 1959 quello dei senatori del gruppo comunista, il 9 gennaio 1960 quello del ministro Medici; i disegni di legge di iniziativa governativa per la riforma degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici, dei licei classici, scientifici e magistrali, mentre è allo studio una revisione degli studi universitari). Il Piano della scuola presentato dal primo Governo Fanfani e incluso nel programma di tutti i Governi successivi non è dunque soltanto un piano finanziario per la crescita puramente fisica o quantitativa della scuola, ma gli stanziamenti di ben 1.533 miliardi sono accompagnati da una revisione generale dell'istruzione pubblica nelle sue strutture e nei suoi programmi.

A questo aggiornamento delle nostre istituzioni scolastiche non si è indotti per manie riformistiche, ma perchè si avverte chiaramente la necessità di adeguare la formazione della gioventù italiana alle mutate esigenze di una Nazione che presenta oggi un volto profondamente diverso da quello di sedici anni fa e che, almeno per ora e augurabilmente anche per il prossimo futuro, marcia con ritmo spedito nella via del progresso economico e sociale.

Ritornando all'argomento della scuola per i ragazzi dagli undici ai quattordici anni, aggiungerò che già quando era Ministro il senatore Medici, ebbe inizio la discussione sul disegno di legge n. 904 ed al Ministro stesso si deve non solo la presentazione del disegno di legge, ma la pubblicazione del pregevole studio « Introduzione al Piano della scuola » dal quale si possono attingere preziose notizie sullo stato attuale della nostra scuola riguardo alla popolazione scolastica di ogni ordine e grado, all'edilizia scolastica ed ai problemi generali e particolari dell'istruzione pubblica italiana, frutto di minuziose ricerche di particolari commissioni dal Ministro stesso nominate.

Il disegno di legge è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore della pubblica

istruzione che ha espresso il suo apprezzamento fondamentalmente positivo.

Il ministro Bosco e la stessa Commissione vi hanno apportato numerosi emendamenti con i quali si è cercato di accentuarne l'unicità togliendo alle opzioni ogni carattere determinante e preclusivo.

Il Ministro Bosco ha ritenuto inoltre opportuno procedere ad una larga sperimentazione della nuova scuola con la costituzione di 302 classi di scuola media unificata. Lo esperimento viene attentamente seguito e controllato da Ispettori scolastici e nel contempo si sono tenuti frequenti convegni di presidi e professori impegnati nelle classi sperimentali al fine di discutere sulle difficoltà incontrate, sui risultati ottenuti con particolare riguardo al profitto ed all'interesse degli alunni.

Il relatore stesso ha avuto il piacere di partecipare a qualcuno dei detti convegni e può testimoniare dell'apprezzamento altamente positivo dei presidi e dei professori, basato soprattutto sulla constatazione del clima di interesse, di serenità e di serietà con cui gli alunni frequentano le classi sperimentali. I programmi di studio sono frutto di un accurato esame e di ampie discussioni di una Commissione speciale composta di uomini noti per dottrina ed esperienza.

Gli onorevoli senatori scuseranno il relatore per la lunga e dettagliata esposizione dei precedenti storici del presente disegno di legge. Ho creduto però che ciò fosse necessario per fornire la prova della infondatezza che hanno le accuse che si muovono al Governo ed alla Commissione di aver proceduto al riordinamento ed alla riforma della scuola media con troppa fretta ed insufficiente meditazione.

Si possono senza dubbio criticare le soluzioni prospettate ieri, come quelle che si propongono oggi, ma non si può dire fondatamente che si è proceduto improvvisando o con scarsa ponderazione.

Dal 1947 ad oggi, da parte dei Governi, del Parlamento, di studiosi di ogni tendenza politica, di associazioni professionali, di insegnanti, delle stesse grandi associazioni sindacali, si sono dibattuti i problemi della scuola, si sono pubblicati relazioni e studi ed avanzate concrete proposte. Chi rimprovera perciò fretta e improvvisazione al Governo ed

alla Commissione, fornisce la prova di essere rimasto estraneo a tutto questo travaglio; e invece di accusare gli altri di fretta, dovrebbe rimproverare a se stesso la troppa pigrizia.

Comunque che gli insegnanti interessati chiedano di essere interpellati e di conoscere ciò che il Parlamento sta per decidere è cosa ottima, anche se arriva con un certo ritardo. Il ministro Bosco sta organizzando dei corsi per la preparazione professionale degli insegnanti ed è da sperare che nessuno si ritenga da ciò offeso. La nuova scuola media non differisce infatti dalle scuole secondarie, che noi abbiamo fin qui conosciuto, soltanto per i programmi. Essa vuole essere nuova soprattutto per lo spirito che la deve animare e per i metodi di insegnamento che vi si vogliono introdurre.

Programmi e metodi sono stati ampiamente discussi e largamente sperimentati, non per turbare la scuola con esperimenti *in corpore vili*, ma per procedere col conforto dello studio e dell'esperienza insieme, in modo da evitare al massimo provvedimenti empirici ed errori. C'è quindi a disposizione di chiunque voglia dare il suo contributo costruttivo un ampio materiale di studio, del quale forniremo anche una nota bibliografica.

Le discussioni, se ci saranno, e le eventuali indicazioni e suggerimenti che ci verranno, saranno attentamente studiati e vagliati, perchè noi abbiamo un solo desiderio, quello di dare ai nostri ragazzi una scuola idonea alla loro formazione intellettuale e morale. Il Parlamento però potrà solo delinearne le strutture, modellarne, per così dire, il corpo. Lo spirito ce lo potranno ispirare soltanto i discenti e i docenti nella comunicazione educativa.

* * *

A conclusione di questo capitolo il relatore si permette di riportare alcuni dati testimonianti l'espansione della scuola italiana nell'ordine elementare e medio. I dati sono atinti dalla pregevole pubblicazione del ministro Medici « Introduzione al piano della scuola » e dall'opera « L'espansione scolastica » (edizione Palombi, Roma, 1960).

ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI

(statali e non statali)

1901-02: Scuole Elementari: alunni n. 2.733.000;	scuole secondarie: alunni n. 89.000
1911-12: Scuole Elementari: alunni n. 3.354.000;	scuole secondarie: alunni n. 152.000
1921-22: Scuole Elementari: alunni n. 4.267.000;	scuole secondarie: alunni n. 231.000
1931-32: Scuole Elementari: alunni n. 4.762.000;	scuole secondarie: alunni n. 244.000
1941-42: Scuole Elementari: alunni n. 5.110.000;	scuole secondarie: alunni n. 594.000
1951-52: Scuole Elementari: alunni n. 4.443.000;	scuole secondarie: alunni n. 796.000
1958-59: Scuola Primaria alunni n. 4.681.000;	scuole secondarie: alunni n. 1.132.000

Per avere però un quadro più esatto della espansione scolastica e per trarne utili indicazioni è opportuno distinguerla per età e

rilevare la percentuale dei frequentanti rispetto ai coetanei.

ANNO SCOLASTICO	Popolazione scolastica età 6-11	Di cui la scuola elem. %	evasori %	Popolazioni in età 11-14	scuola elem. %	nella scuola media	evasori %
1901-02 . . .	3.528.000	64,55	35,45	2.048.000	22,26	4,33	73,41
1931-32 . . .	4.470.185	88,73	11,27	1.737.815	45,74	13,70	40,56
1947-48 . . .	4.219.769	95,44	4,56	2.472.231	32,68	21,48	45,84
1953-54 . . .	3.999.050	94,95	5,05	2.610.950	29,06	33,73	37,21
1957-58 . . .	4.233.000	96 —	4 —	2.294.200	31 —	39 —	33 —

Dai dati statistici sopra riportati è dato rilevare che l'affluenza alla scuola per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni aumenta gradualmente e con ritmo più veloce dopo la 2^a guerra mondiale. Il fenomeno testimonia il graduale inserimento di tutti i ceti sociali nella vita socio-economica della Nazione. Il progresso risulta ancor più evidente se si constata che su 100 giovani che entravano nel mondo del lavoro, il grado di istruzione era il seguente:

Nel 1870:

con licenza elementare	n. 5
» » media inferiore	» 4
» » media superiore	» 3.

Nel 1900:

con licenza elementare	n. 10
» » media inferiore	» 6
» » media superiore	» 4.

Nel 1930:

con licenza elementare	n. 22
» » media inferiore	» 8
» » media superiore	» 6.

Nel 1958:

con licenza elementare	n. 50
» » media inferiore	» 21
» » media superiore	» 9.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In rapporto all'incremento generale della popolazione, si constata che mentre questa dal 1880 al 1958 è aumentata del 74 per cento, la popolazione scolastica nello stesso periodo è cresciuta del 217 per cento.

L'espansione della scuola italiana naturalmente abbraccia ogni ordine e grado, ma è particolarmente sensibile nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

POPOLAZIONE SCOLASTICA IN ETÀ' 6-19 ANNI PER TIPI DI ISTRUZIONE

ANNO	Scuola elem.	Media e avv.	Classica Scientifica Magistrale	Tecnica
1948-49	4.878.000	571.000	232.000	138.000
1952-53	4.492.000	864.000	257.000	196.000
1958-59	4.681.000	1.132.000	303.000	342.000

STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI E DELLE UNIVERSITA'

Anno scolastico	Iscritti Scuole Medie Superiori	Iscritti Università
1871-72	28.000	14.000
1881-82	46.000	14.000
1891-92	54.000	22.000
1911-12	87.000	33.000
1921-22	158.000	58.000
1931-32	135.000	57.000
1941-42	370.000	182.000
1951-52	410.000	227.000
1958-59	646.000	230.000

Gli studenti universitari che nel 1923 erano 7,7 su 10 mila abitanti, sono passati a 31,3; gli studenti delle Scuole medie superiori che erano 375.377 nell'anno 1946-47 sono passati a 646.355, nell'anno 1958-59; passando dal 9,1 per cento degli abitanti in età 14-19 anni, al 16,4 per cento nel 1959.

Dai dati riportati pare al relatore che siano destituite di fondamento le critiche che da varie parti si muovono alla situazione della Scuola italiana, quasi che essa fosse in una fase di progressiva decadenza. Appare chiaro invece che l'istruzione si va diffondendo

rapidamente in mezzo al popolo e che la scuola italiana è in una fase di promettente sviluppo espansivo. Occorre senza dubbio procedere rapidamente ad adeguare le attrezzature essenziali alle necessità di questa veloce crescita e a riordinare la Scuola italiana in modo che essa sia maggiormente rispondente alle esigenze della gioventù e della società nella quale quest'ultima dovrà operare. Il disagio nella Scuola italiana c'è ed in misura preoccupante; ma esso riguarda in gran parte le strutture materiali della scuola, incapaci ormai di accogliere la sempre più numerosa gioventù scolastica.

PREVISIONI

Oggi è finalmente convinzione comune che le spese per l'istruzione pubblica rappresentino una delle migliori forme d'investimento anche dal punto di vista economico, perchè l'operaio, il tecnico medio e superiore, l'operatore economico, insomma, ai vari livelli di cui avrà sempre più bisogno la società contemporanea, potranno essere preparati soltanto dalla scuola.

Chi ha responsabilità di governo deve pertanto « prevedere per provvedere », onde la Nazione non sia presa alla sprovvista o non arrivi in ritardo agli appuntamenti della storia. Molto saggiamente il Ministero della pubblica istruzione ha fatto compiere indagini e studi molto accurati da personale altamente specializzato sul probabile sviluppo socio-economico della Nazione in rapporto alle relazioni che la collegano con l'Europa, per sapere quali saranno le necessità prossime del mondo del lavoro.

I risultati sono ormai noti. Nel 1975 dovrebbero essere disponibili:

- a) 4.349.000 operai non qualificati;
- b) 10.347.000 operai qualificati;
- c) 3.904.000 tecnici intermedi e subalterni;
- d) 2.699.000 tecnici superiori e dirigenti.

Per conseguenza, la scuola dovrebbe entro 15 anni raggiungere questi traguardi:

- a) estendere a tutti i ragazzi in età 11-14 l'istruzione obbligatoria;
- b) portare all'80 per cento dei coetanei il numero dei licenziati di scuola secondaria inferiore;
- c) aumentare del 1.200 per cento i licenziati annui delle scuole professionali, del 150 per cento i diplomati annui degli istituti tecnici, del 60 per cento i maturati annui di istituti umanistici e del 120 per cento il numero dei laureati. (Vedi « L'espansione scolastica », pag. 17).

Si tratta di uno sforzo imponente che non permette perdite di tempo ed alla cui realiz-

zazione è necessario il concorso di tutte le forze vive della Nazione. Chi pertanto, attardandosi su posizioni ormai anacronistiche ed anticostituzionali, pone remore all'approvazione del Piano della Scuola, si assume una pesante responsabilità morale e politica di fronte al popolo italiano.

CAPITOLO II

LA SITUAZIONE ATTUALE

I) OBBLIGATI, ISCRITTI, EVASORI DELL'OBBLIGO IN ETA' 11-14 ANNI.

Secondo l'ordinamento attuale della istruzione pubblica, gli alunni che hanno compiuto con esito favorevole l'istruzione elementare o che hanno superato gli esami di ammissione possono frequentare:

- a) la scuola media unica;
- b) la scuola secondaria di avviamento professionale;
- c) le scuole ed i corsi inferiori degli istituti d'arte;
- d) le classi della post-elementare (VI, VII, VIII).

1. — Coloro che frequentano la scuola media, cui si accedeva fino ad ora con esame di ammissione, possono frequentare tutti i tipi di scuola successivi al triennio della scuola media stessa.

2. — La scuola secondaria d'avviamento professionale, che dalla legge istitutiva è indicata come quella nella quale si completa l'obbligo scolastico fino al 14° anno, ha carattere formativo e professionale al tempo stesso. Ma riesce inadeguatamente a conseguire questo duplice scopo. La cultura che vi si acquista è poco organizzata ed alquanto superficiale, mentre la formazione professionale è prematura.

Con la licenza di terza avviamento e mediante un esame integrativo d'italiano si può accedere all'istituto tecnico. Chi volesse passare al ginnasio, all'Istituto magistrale o al liceo scientifico deve superare l'esame di licenza di Scuola media.

3. — Coloro che si licenziano dalle scuole a corsi inferiori degli istituti d'arte possono accedere, al corso superiore dell'Istituto d'arte, ai licei artistici, all'Accademia di belle arti, al Conservatorio di musica e alla Scuola di recitazione.

Alle scuole d'arte o al corso inferiore degli istituti d'arte si accede con la licenza di quinta elementare o con il superamento dell'esame di ammissione alla scuola media.

Queste scuole hanno « il fine di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie prime della regione » (art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2133, che ne è la legge istitutiva).

Hanno una grande varietà di indirizzi e sono ordinate in tante sezioni quante sono le specializzazioni in cui si addestrano i giovani. Per maggiore informazione degli onorevoli colleghi, si riporta in nota un elenco delle scuole o corsi inferiori di Istituti d'arte con le loro sezioni (*).

4. — Nelle località dove non esistono le precedenti scuole funzionano le classi della post-elementare. Essa non rilascia alcun titolo.

La scuola post-elementare proscioglie dall'obbligo scolastico, senza rilasciare alcun ti-

(*) BARI: con tre sezioni: decorazione pittorica, arte della ceramica, arte del legno;

CATANIA: 2 sezioni: pittura decorativa, scultura decorativa;

CHIETI: 2 sezioni: arte della ceramica, arte del legno;

FAENZA: 2 sezioni: arte della ceramica, laboratori sperimentali;

FIRENZE: 11 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, arte della ceramica, decorazione pittorica, arte del tessile, arti grafiche, disegno architettonico, arte dell'arredamento, arte del marmo e della pietra, fotografia, fototecnica e fotoincisione, arte pubblicitaria;

LUCCA: 4 sezioni: decorazione pittorica, decorazione plastica, arte della ceramica, disegno architettonico;

MASSA: 2 sezioni: arte del marmo, arte edile;

MODENA: 3 sezioni: decorazione pittorica arte edile;

NAPOLI: 10 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, decorazione plastica, arte della ceramica, arte del cuoio, decorazione pittorica, arti grafiche, disegno architettonico, arte del marmo arte della pietra;

PALERMO: 4 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, decorazione pittorica, arte del marmo;

PARMA: 4 sezioni: decorazione pittorica, arte edile, scenografia, arte della ceramica.

tolo che abbia un valore ai fini del proseguimento degli studi o dei concorsi ai pubblici impieghi.

L'organizzazione scolastica attuale obbliga le famiglie a scelte premature e preclusive, poichè a seconda del tipo di scuola frequentato si trovano aperte o chiuse le porte delle scuole medie superiori e dell'università.

È vero che con esami d'idoneità è possibile passare da una scuola all'altra, ma le difficoltà intellettuali ed economiche da superare sono così gravi da rendere il passaggio praticamente molto difficile.

La cosa è ancora più grave se si pensa che molti sono i Comuni nei quali manca una qualsiasi scuola secondaria e che comunque, nei piccoli Comuni (e sono la maggioranza) la consistenza della popolazione scolastica è tale da consentire anche per il futuro l'istituzione di un solo tipo di scuola. Ne viene di conseguenza che l'avvenire di moltissimi ragazzi è determinato dalla situazione scolastica della località di residenza. Non insisto su questo argomento, perchè ne tratterò in un capitolo a parte, credo però che sia sufficiente questo breve cenno per convincerci che non

PERUGIA: 8 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, arte della pietra, decorazione pittorica, arte edile, arte dei tessuti, arte grafica;

ROMA: 8 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, fotografia artistica, decorazione pittorica, arte dell'arredamento, arte della ceramica, disegno di architettura e modellistica, decorazione plastica;

REGGIO CALABRIA: 3 sezioni; ceramica, legno, tessitura;

SASSARI: 7 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, decorazione plastica, disegno architettonico, decorazione pittorica, arte del tessile, arte della ceramica;

TORINO: istituto d'arte per l'abbigliamento e del figurino;

TRENTO: 3 sezioni: arte dei metalli, arte del legno, decorazione pittorica;

TRIESTE: istituto d'arte per l'arredamento e la decorazione della nave e degli interni;

URBINO: 2 sezioni: arte della decorazione e illustrazione del libro, disegno animato (con annessa scuola d'arte del legno e dei metalli);

VENEZIA: 11 sezioni: arte del legno, arte dei metalli, disegno architettonico, arte della pietra, decorazione pittorica, arte del merletto, arti grafiche, senografia (senotecnica) arte del mosaico, arte del vetro inciso.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possiamo mantenere in vita un'organizzazione scolastica che discrimina in modo così arbitrario ed ingiusto la gioventù del nostro Paese.

È interessante appurare quanti sono i ragazzi in età 11-14 che, al termine del quinquennio elementare, non frequentano alcuna scuola, per renderci conto dello sforzo che deve fare la collettività nazionale per assicurare a tutti l'istruzione obbligatoria prescritta dall'articolo 34 della Costituzione.

A tale scopo è necessario conoscere:

a) il numero dei ragazzi in età 11-14;

1) popolazione in età 6-14 anni	6.527.000
2) fanciulli in età 6-11 nella Scuola Elementare	4.068.000
3) ragazzi in età 11-14 nella scuola secondaria e elementare	1.606.000
4) totale frequentanti in età 6-14	5.674.000
5) evasori dell'obbligo (di cui 164.000 in età 6-11 anni)	853.000

Se limitiamo l'indagine ai ragazzi dell'età 11-14, sempre nell'anno 1957-58 si ha questa situazione:

1) popolazione in età 11-14	2.294.200
2) iscritti nella scuola elementare (ritardatari)	700.000
3) nelle scuole secondarie	906.000
4) frequentanti in età 11-14	1.606.000
5) non iscritti ad alcuna scuola	688.200

(Vedi «L'espansione scolastica», tavole XIV e XLII).

Stando ai dati riportati, nell'anno scolastico considerato, i ragazzi in età 11-14 (in regola con l'età) iscritti alle scuole secondarie erano il 39 per cento dei coetanei.

I ragazzi in età 11-14 iscritti nella scuola primaria, nella scuola post-elementare e nelle scuole secondarie erano il 70 per cento dei coetanei.

I ragazzi in età 11-14 non iscritti nelle scuole secondarie (compresi quelli non iscritti ad alcuna scuola) erano 1.388.200 = 61 per cento.

Gli alunni non iscritti ad alcuna scuola erano il 30 per cento.

b) il numero di coloro che attualmente non frequentano alcuna scuola dopo il quinquennio elementare;

c) il numero di coloro che non frequentano le scuole secondarie.

Al primo quesito si può rispondere che la popolazione in età 11-14 è calcolata in 2 milioni 605.000 unità per il 1960-61 e che si prevede che essa si stabilizzerà su circa 2.450.000 unità dopo una flessione nei prossimi anni.

Dai dati ufficiali si rileva che i ragazzi in età 11-14 adempienti all'obbligo scolastico erano così distribuiti nel 1957-58:

Ritengo però che fra gli iscritti nella scuola elementare figurino anche gli alunni della post-elementare, perchè 700.000 ripetenti nella scuola elementare sarebbero troppi. Essi erano infatti 713.877 nell'anno 1953-54 ed erano scesi a 623.877 nel 1956-57. Il ministro Medici, nell'opera citata, ritiene che essi oggi siano il 14 per cento dei viventi in età 6-11 anni.

Ad ogni modo la differenza non sarebbe molto grande, perchè gli alunni della post-elementare erano 46.347 nel 1957-58.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO 1958-59:

1) popolazione (previsione) in età 11-14 anni		2.515.000
2) nella scuola elementare (il 14 per cento dei viventi)	650.000	
3) nella post-elementare	52.690	
4) nelle secondarie (statali e non)	1.132.000	
5) nelle scuole e istituti d'arte	8.700	
	TOTALE ISCRITTI	1.843.390
6) non iscritti ad alcuna scuola		668.610

Non è molto facile sapere quale sia attualmente la situazione, perchè l'anno scolastico è in corso e mancano dati definitivi. Inoltre in quelli che abbiamo, tra gli iscritti nelle varie Scuole figurano anche gli

alunni che hanno superato il 14° anno di età.

Secondo le previsioni dell'I.S.C.O., la situazione per l'anno scolastico in corso, dovrebbe essere la seguente:

Anno 1960-61 popolazione in età 11-14 anni		2.605.000
1) iscritti nella scuola elementare	753.000	
2) iscritti nelle scuole secondarie	1.266.000	
	TOTALE ISCRITTI	2.019.000
3) non iscritti ad alcuna scuola		586.000

Secondo questa previsione quindi:

a) gli iscritti alle scuole secondarie dovrebbero essere il 48,6 per cento dei coetanei;

b) gli alunni iscritti nella scuola elementare (ripetenti e nella post-elementare) sarebbero 1.339.000 unità, pari al 51,4 per cento dei coetanei;

c) gli iscritti nelle varie scuole (primaria e secondaria) sarebbero ascesi al 77,6 per cento dei coetanei;

d) gli alunni non iscritti ad alcuna scuola sarebbero il 22,5 per cento dei coetanei.

I dati provvisori fornitici dal Ministero ci permettono di affermare che le previsioni dell'I.S.C.O. sono state superate. Nel giro di

6 anni l'aumento degli alunni delle scuole secondarie è stato di ben 515.109 unità, con un ritmo superiore ad ogni previsione. Infatti l'aumento annuo degli alunni che era in media di 20.000 unità, è stato:

di	25.238	unità	nel	1956-57
»	79.038	»	»	1957-58
»	122.774	»	»	1958-59
»	138.334	»	»	1959-60
»	139.725	»	»	1960-61

Sull'aumento dei frequentanti incide anche il processo di sfollamento della mano d'opera rurale, specie montana.

Secondo i dati provvisori in nostro possesso la situazione attuale sarebbe questa:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

popolazione in età 11-14 (previsione)	2.605.000
1) nella scuola elementare (14 per cento dei viventi in età 6-11)	615.000
2) nella post-elementare	79.000
3) nelle scuole secondarie (statali e non)	1.423.000
4) nelle scuole d'arte	9.000
TOTALE ISCRITTI	2.126.000
5) non iscritti ad alcuna scuola	479.000

Come si rileva da questi dati provvisori il totale degli iscritti sarebbe salito all'81,6 per cento di cui il 26,6 per cento nella scuola elementare e post-elementare ed il 55 per cento nelle scuole secondarie, mentre il 18,4 per cento sarebbe costituito dagli evasori. Cifre assolute e percentuali sono di valore indicativo, perchè tra i frequentatori sono compresi anche gli alunni che hanno superato il 14° anno di età.

È inoltre da ritenere che la maggior parte degli alunni ripetenti della scuola elementare, per le ragioni già esposte, concluda i suoi studi con la licenza di 5ª.

Crediamo di poter concludere affermando che i ragazzi che attualmente non frequentano le scuole secondarie siano circa un milione e 150 mila unità. È evidente però che un certo numero di ripetenti nella scuola elementare ci sarà sempre. Questo fatto, come quello dei ripetenti che frequentano la scuola secondaria pur avendo superato il 14° anno di età, va tenuto presente da chi voglia calcolare il numero delle aule occorrenti.

Ci sembra che di questi elementi non abbiano tenuto conto gli onorevoli Donini ed altri nell'articolo 33 del loro disegno di legge.

Dal totale infatti dei ragazzi in età 11-14 anni che dovrebbero essere ospitati nelle aule della scuola media vanno detratti i ripetenti della Scuola elementare che vi giungeranno in ritardo, i 150.000 alunni della scuola non statale e gli alunni delle scuole differenziali, attualmente circa 12.000.

Il relatore infine porta a conoscenza degli onorevoli colleghi che durante l'anno scolastico in corso si sono realizzati in esperimento dei servizi di trasporto per gli alunni obbligati: con questo mezzo (e di ciò va data

lode al Ministro) è stato possibile far frequentare scuole secondarie ad oltre 7.000 ragazzi residenti in piccole borgate prive di scuole medie o di avviamento.

II) FREQUENZA E PROFITTO.

Non è sufficiente, onorevoli senatori, assicurare a tutti la possibilità della presenza fisica nella scuola; occorre anche fare ogni sforzo affinché tutti gli alunni traggano dalla frequenza di essa il massimo profitto possibile per la loro formazione intellettuale e morale.

Ciò si ottiene adeguando l'educazione, sia riguardo al contenuto che ai processi d'apprendimento, alle capacità ed alle esigenze degli alunni.

Osserva a questo proposito il Dewey che « non basta chiudere una donna in convento per farne una monaca o portare un cavallo alla fonte per farlo bere ».

Il successo dell'educazione è strettamente legato all'interesse che l'educatore sa suscitare nell'educando.

C'è chi dice che lo Stato ha il dovere di garantire a tutti otto anni d'istruzione gratuita, e non quello di assicurare il successo, perchè la Costituzione prescrive che soltanto ai capaci ed ai meritevoli dev'essere data la possibilità di accedere anche agli studi superiori.

Rispondo che è vero che lo Stato non ha l'obbligo di garantire il successo, che d'altronde non può esser garantito da nessuno; ma è anche innegabile che quando si stanziavano ingenti somme per l'istruzione pubblica, si ha il diritto ed il dovere di control-

lare che siano bene spese. Inoltre la Costituzione prescrive otto anni d'istruzione obbligatoria perchè riconosce necessaria al cittadino moderno, che voglia essere all'altezza dei compiti che lo attendono, una preparazione culturale abbastanza elevata.

Se la scuola dell'obbligo non riuscisse ad assolvere questo compito, se molti fossero gli alunni che non riescono a raggiungere il traguardo minimo della licenza, si avrebbe la prova che o il contenuto dell'istruzione è superiore alle possibilità intellettuali normali o si seguono criteri di troppo severa selezione.

Ieri la scuola media era riservata ad una *élite*; domani essa sarà la scuola di tutti e per tutti i cittadini e dovrà fare ogni sforzo per aiutare tutti gli alunni a conseguire un minimo di maturità spirituale. A chi teme che l'attuazione della riforma della scuola media porterà ad un fatale decadimento della stessa al livello elementare, si risponde che non necessariamente dal processo di estensione della cultura deriva un suo scadimento qualitativo e che si ha forse troppo poca fiducia nelle capacità intellettuali dei nostri ragazzi, se si ritengono incapaci di assimilare un contenuto intellettuale a livello secondario inferiore.

Certamente le difficoltà da superare saranno molte, perchè alla futura scuola media accederanno ragazzi provenienti da ambienti culturalmente depressi e molti saranno gli alunni che nelle loro famiglie non troveranno l'aiuto, anche soltanto indiretto, che vi trovano i figli provenienti dalla borghesia e dal ceto medio.

A questo proposito, credo opportuno ricordare che nel censimento del 1951 fu assodato che l'indice di scolarità dei lavoratori addetti all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca era di 2 anni e 9 mesi: ora, moltissimi alunni proverranno da quegli ambienti, molti avranno frequentato classi abbinata o pluriclassi, nelle quali, nonostante la buona volontà dei maestri, non si può impartire un insegnamento accurato come nelle classi normali. Nessuno si nasconde le difficoltà di ordine vario da affrontare, ma esse possono essere in gran parte (almeno quelle didattiche) superate dalla capacità professionale e dall'impegno con cui i docenti svolgeranno l'opera loro. Se quindi ci sarà in un primo

tempo una flessione del livello culturale nella scuola, essa potrà e dovrà essere in seguito superata per merito della Scuola stessa.

Abbiamo constatato con piacere il ritmo confortante dell'espansione scolastica italiana. Per dovere di obiettività ritengo necessario però sottolineare il notevole divario che esiste fra frequenza e profitto.

Seguiamo una leva scolastica:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) bambini nati nel 1936-37 | n. 997.000 |
| 2) bambini viventi nel 1942-1943 | » 834.000 |

Di essi :

a) il 94 per cento si iscrisse nella scuola elementare nel 1942-43;

b) il 48,6 per cento prese la licenza di scuola elementare nel 1946-47;

c) il 28 per cento (circa) si iscrisse alle Scuole secondarie nel 1947-48;

d) il 17,3 per cento prese la licenza di scuola secondaria nel 1949-59;

e) l'8,7 per cento prese la licenza di scuola media superiore nel 1954-55;

f) il 2,7 per cento conseguì la laurea.

La scuola elementare nel 1956 aveva già raggiunto il risultato di portare al conseguimento della licenza il 77,6 per cento dei coetanei, e nelle scuole secondarie gli iscritti erano saliti al 41 per cento dei coetanei e i licenziati al 26 per cento degli stessi.

I licenziati della scuola elementare oggi rappresentano l'80 per cento degli iscritti; anzi secondo una statistica del Centro europeo dell'educazione, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, essi sarebbero stati l'84,7 per cento nel 1958. La percentuale è altissima e confortante, se alla promozione corrisponde, come si spera, una effettiva maturità raggiunta dagli alunni.

Nella scuola media, sempre secondo quella statistica, gli iscritti nel 1958 sarebbero stati il 56,6 per cento dei coetanei e i licenziati il 31,1 per cento degli stessi.

Come si vede il divario tra iscritti e licenziati è notevole nelle scuole secondarie, e non bisogna dimenticare che fino ad ora la scuola media faceva una prima selezione con l'esame d'ammissione.

La 6ª Commissione si preoccupò del fenomeno della ripetenza e dell'insuccesso scolastico ed, esaminati i vari aspetti della questione, la maggioranza non ritenne necessario ed opportuno introdurre norme legislative particolari in proposito.

Non fu accettata infatti la proposta del Gruppo comunista (vedi disegno di legge n. 359, articolo 10) di istituire una prima media di recupero nella quale accogliere anche gli alunni non promossi all'esame di V elementare, perchè in contrasto con la norma dell'articolo 4 del disegno di legge, approvato all'unanimità e perchè ciò equivarrebbe praticamente col togliere ogni valore all'esame di V elementare.

La proposta di istituire classi ausiliarie e complementari parallele alle 3 classi della scuola media, in cui accogliere gli alunni che, pur promossi, rivelassero particolari lacune tali da pregiudicare gravemente il profitto successivo, non fu accolta. Si ritenne che simili iniziative possano spontaneamente essere prese dai presidi e che l'istituzione di dette classi potrebbe reintrodurre il criterio selettivo e che l'istituzione stessa potesse aggiun-

gere nuove difficoltà alla scuola media, nel momento stesso in cui la si metteva in temporanea crisi di assestamento con una riforma strutturale così profonda.

Altro fenomeno importante che incide moltissimo sulla frequenza è quello della dispersione scolastica; si tratta cioè di ragazzi che si iscrivono, ma nel corso degli studi abbandonano la scuola.

Nel biennio 1947-48 gli alunni della scuola elementare che si ritirarono dagli studi tra la I e la V furono 354.000, essi si ridussero a 173.000 nel 1956-57. Non sono in grado di dire quanti siano oggi: si ritiene che la percentuale sia inferiore al 3 per cento degli iscritti. Nella scuola post-elementare e nelle scuole secondarie si verificano sensibilissime diminuzioni di iscritti nel corso del triennio, nè è possibile stabilire se ed in quale misura si tratti di ragazzi che hanno abbandonato gli studi per avere superato il 14° anno di età o perchè scoraggiati dai primi insuccessi o perchè costretti da necessità economiche familiari.

Ecco alcune cifre riguardanti le scuole per gli alunni in età 11-14:

Scuola post-elementare (anno 1957-58):

iscritti in VI	41.570
iscritti in VII	7.742
iscritti in VIII	2.564

Scuola media e scuola di avviamento (anno 1957-58):

iscritti in I media: 226.712; in I avviamento 233.700
iscritti in II media: 164.076; in II avviamento 146.953
iscritti in III media: 138.161; in III avviamento 114.953

Un'inchiesta condotta nell'anno 1955-56 accertò che l'abbandono della scuola era dovuto per il 46 per cento dei casi ad incuria dei genitori, per il 36 per cento a motivi di lavoro, per l'8 per cento a lontananza dalla scuola e per il 5 per cento dei casi a malattia.

La 6ª Commissione, dopo aver esaminato e discusso ampiamente il problema da me

accennato in questo capitolo, introdusse le norme riguardanti:

- a) la gratuità dell'istruzione (art. 4);
- b) l'assistenza e il servizio di trasporto degli alunni;
- c) l'istituzione di corsi e classi distaccate (art. 9);

d) l'istituzione del doposcuola per l'insegnamento individualizzato e soprattutto per la completa eliminazione di esercizi scritti per casa.

e) corsi di aggiornamento culturale e didattico per i docenti.

La frequenza del doposcuola è facoltativa, e rientra nell'orario di cattedra dei professori. Questo ultimo problema fu assai discusso in Commissione, che approvò l'istituzione unanimemente. I vantaggi che dovrebbero trarre gli alunni e le famiglie fanno sperare che gli insegnanti accoglieranno di buon grado questa innovazione. Il ragazzo di oggi non trova più l'ambiente familiare di una volta. Spesso avviene che i genitori siano ambedue impegnati nel lavoro e trascurano quindi molte ore della giornata lontano dai figli. Questi crescono senza assistenza e passano molte delle loro ore in mezzo ai pericoli morali e materiali della strada.

È necessario che la scuola prenda atto di questa mutata situazione ambientale e familiare in cui si svolge la vita degli alunni e porga alle famiglie questo prezioso aiuto.

Ma le ragioni a favore del doposcuola non sono soltanto queste. In esso dovranno trovare valido aiuto quei ragazzi che, non per loro colpa, ma per le condizioni intellettuali e materiali dell'ambiente, si trovano in condizioni di particolare svantaggio di fronte ai compagni. Il doposcuola attraverso l'assistenza individuale dovrebbe aiutare questi alunni a superare le prime difficoltà, in modo da « prevenire » l'insuccesso scolastico.

L'attuazione pratica del doposcuola presenta grosse difficoltà, per la mancanza di ambienti e per l'organizzazione delle refezioni scolastiche eccetera. Sono questi i motivi che hanno indotto la Commissione a presentare una norma che subordina a certe condizioni materiali l'istituzione di esso.

Ripeto che il doposcuola non funzionerà in aggiunta, ma entro l'orario scolastico.

L'assistenza nelle sue varie forme è certamente necessaria e può incidere favorevolmente sulla frequenza e sul profitto degli alunni. Tutto però sarà inutile, se non ci sarà il massimo impegno degli insegnanti, i quali soli possono assicurare la riuscita della riforma

scuola ed il conseguimento del risultato, che è quello di elevare la cultura di base di tutto il popolo italiano. È un'opera veramente grandiosa di umanità che la scuola è chiamata a compiere, è una rivoluzione pacifica quella che viene ad essa affidata, perchè effettivamente l'educazione può nel giro di poche generazioni modificare profondamente la mentalità di un popolo.

Il problema della preparazione dei docenti fu ampiamente discusso, e la Commissione concluse unanimemente col lasciare al Governo il compito di organizzare annualmente dei corsi di aggiornamento. Il Governo, il quale segue con molto impegno i problemi di tutta la Scuola, ma in modo particolare di quella per i ragazzi in età 11-14, ha già preso contatti con i Provveditorati per l'organizzazione di un primo corso di aggiornamento che sarà di prossima attuazione.

III) DIFFICOLTA' PARTICOLARI.

Il numero dei ragazzi che non frequentano la scuola secondaria inferiore è dunque ancora alto ed ognuno si rende conto delle grandi difficoltà da superare per provvedere le aule e le attrezzature necessarie. Potremo chiamarci soddisfatti se entro il decennio avremo raggiunto il traguardo di far conseguire la licenza media all'80 per cento della popolazione obbligata.

Le difficoltà da superare vengono meglio valutate se consideriamo che molta parte della nostra popolazione vive in campagna, in piccoli Comuni e frazioni e che quindi anche la scuola media dovrà capillarizzarsi. D'altra parte tutta la popolazione rurale oggi è estremamente mobile. Bisogna evitare di spendere male il danaro, costruendo edifici scolastici in località piccole, soggette ancora allo spopolamento.

È capitato che si sono dovute chiudere delle scuole, qualche anno dopo che sono state costruite, perchè nel frattempo la popolazione scolastica si era ridotta a poche unità. A ciò si può, in parte, ovviare provvedendo con l'edilizia prefabbricata, o comunque costruendo le scuole in zone interfrazionali o intercomunali facilmente raggiungibili (scuole centralizzate).

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono d'altra parte proprio questi piccoli Comuni quelli verso i quali deve convergere lo sforzo dello Stato, perchè la grande maggioranza dei ragazzi che non frequentano la scuola secondaria, concludendo i loro studi con la licenza di quinta o con la frequenza della postelementare, risiede nei piccoli Comuni rurali e montani. Con questo non intendo dire che non si debba provvedere ai grossi centri urbani, perchè mi rendo perfettamente conto che se da una parte la popolazione sparsa costituisce un difficile problema scolastico da risolvere, dall'altra lo affollamento delle scuole secondarie cittadine e la inadeguatezza dei locali creano altri

non facili problemi per il Governo. Ma questa è una questione di piani di lavoro o di tempi d'attuazione del piano decennale della scuola che sta al Governo di risolvere.

Al relatore preme soltanto sottolineare che, in attesa che la scuola media che stiamo per istituire sia veramente a disposizione degli obbligati, è necessario preoccuparsi di coloro che per forza maggiore non potranno subito frequentarla.

L'Istituto centrale di statistica, nella pubblicazione intitolata « Popolazione e circoscrizioni amministrative dei Comuni » rendeva nota questa situazione:

CLASSI DI COMUNI	Numero Comuni per classe	Con scuole sec. (M., Avv., Arte)	Senza Scuole secondarie
fino a 1.000 abitanti	1.400	17	1.383
da 1.001 a 2.000 »	1.778	96	1.682
da 2.001 a 3.000 »	1.288	155	1.133
da 3.001 a 4.000 »	829	186	643
da 4.001 a 5.000 »	623	248	375
da 5.001 a 10.000 »	1.256	713	543
da 10.001 a 15.000 »	368	327	41
da 15.001 a 20.000 »	144	133	11
da 20.001 a 30.000 »	145	144	1
da 30.001 a 50.000 »	90	90	—
da 50.001 a 100.000 »	56	56	—
oltre 100.000 »	30	30	—

Sono complessivamente 5.216 Comuni fino a 5.000 che non hanno scuole secondarie; e si noti che, di essi, ben 3.065 sono Comuni con 2.000 e meno di 2.000 abitanti. Ora se si tiene conto che in media la popolazione in età 11-14 anni è il 5,2 per cento circa della intera popolazione, ci si rende facilmente conto che non si può istituire una scuola

media in Comuni o frazioni al di sotto di 2.000-1.800 abitanti, perchè mancherebbero gli alunni per un corso completo.

La consistenza delle scuole con classi abbinate, o plurime, delle scuole sussidiate, può offrirci un quadro abbastanza esatto a questo riguardo; poichè ognuno sa che all'abbinamento delle classi ed ancor più alle classi

plurime si ricorre quando c'è mancanza di un congruo numero di alunni per classe e alle scuole sussidiate, quando le classi non raggiungono comunque il numero di 15 alunni.

Nell'anno scolastico 1955-56 le classi abbinate erano 8.611 con 360.979 alunni e le classi plurime 46.459 con 228.520 alunni.

Nell'anno 1958-59 le pluriclassi furono 48.536. Non dispongo di tali relativi al numero degli alunni, ma si tratta forse di oltre mezzo milione di ragazzi che frequentano classi abbinate e plurime a causa della scarsa popolazione scolastica nelle località di residenza.

Le scuole sussidiate, che nel 1951-52 erano 2.191 con 30.893 alunni, sono salite a 5.699 nel 1958-59 con 68.846 alunni.

Da questi dati emerge chiaramente che molte sono le località in cui la consistenza della popolazione non consente l'istituzione della scuola media e che si pone il problema di assicurare gli otto anni di istruzione a circa 600.000 ragazzi in esse residenti, dei quali almeno 350.000 sono in età 11-14 anni.

L'istituzione di servizi trasporto degli alunni potrà certamente ridurre le dimensioni del problema e anche risolverlo, col tempo, se si procederà intelligentemente sulla programmazione dell'edilizia scolastica. Si ritiene però che occorrerà forse un decennio per normalizzare la situazione, considerata anche la mancanza di strade.

La 6ª Commissione dedicò al problema quasi tre sedute e fu unanime nel respingere una soluzione che affiancasse alla scuola media unificata di grado secondario inferiore, una scuola post-elementare o complementare con le conseguenze facilmente intuibili.

Non si deve affatto pensare che, esprimendosi contro l'istituzione di un tale tipo di scuola, la 6ª Commissione sia stata guidata da prevenzioni nei riguardi della categoria dei maestri, le capacità professionali dei quali sono fuori di discussione e da tutti apprezzate.

La Commissione si è dimostrata contraria a questo tipo di scuola parallelo alla scuola media unificata, per ragioni superiori di giustizia, non ritenendo equo far dipendere dal luogo di residenza l'avvenire scolastico degli alunni. Una scuola con insegnante unico che insegna tutte le materie per 3 anni ad una

classe di preadolescenti non può evidentemente dare la garanzia di raggiungere i risultati di una scuola con personale docente laureato e specializzato in un piccolo gruppo di materie.

Si verificherebbe quindi che proprio nelle zone culturalmente meno progredite si realizzerebbe una scuola 11-14, di carattere ancora elementare, accentuando così i dislivelli culturali tra campagna e città e soprattutto ponendo i preadolescenti del mondo rurale e montano in condizioni di svantaggio per le scelte successive.

Sembra alla Commissione ed al relatore, che ha avuto l'onore di far parte per 13 anni della classe magistrale, che chi afferma ciò non dia prova di sfiducia nei maestri, ma faccia una pura e semplice constatazione di fatto.

La Commissione pertanto si trovò concorde nell'abolizione dell'articolo 13 del disegno di legge Medici per le seguenti ragioni:

1) non sembra che si possa qualificare « secondaria » una scuola affidata a personale della scuola primaria;

2) nell'articolo 13 è limitata ad un decennio la possibilità di istituzione, ma è troppo elastica la formula riguardante il periodo di funzionamento della scuola media a corso speciale;

3) l'insegnamento in detta scuola dovrebbe essere affidato per incarico ai maestri di ruolo particolarmente qualificati, che dovrebbero poi, man mano che nelle varie località subentra la scuola media, rientrare nei ranghi della scuola elementare. Lo stesso dicasi per i direttori didattici, che da presidi *pro tempore* dovrebbero rientrare nei ruoli di provenienza. Credo che maestri di ruolo particolarmente qualificati lascerebbero difficilmente la loro sede, per andare nelle piccole borgate ad insegnare per dieci anni o più, con la prospettiva di tornare indietro, dopo avere spianato la via alla scuola media. Praticamente quindi la scuola media speciale finirebbe per essere affidata all'insegnante di ruolo del posto, indipendentemente dalla sua preparazione.

4) la licenza rilasciata dalla scuola media a corso speciale darebbe adito soltanto all'istituto professionale, e alle altre scuole

medie superiori, tramite esame integrativo. È vero che il disegno di legge Medici prevede corsi di preparazione facoltativi e gratuiti; ma, essendo essi di difficilissima realizzazione, chi volesse accedere alle altre scuole dovrebbe, avendone i mezzi, provvedere a prepararsi prendendo lezioni private.

Con le critiche suddette non si è affatto inteso misconoscere, almeno dalla maggioranza, il profondo senso di giustizia sociale cui si ispira tutto il disegno di legge Medici, col quale si intende evidentemente trovare una **soluzione per l'istruzione dei ragazzi residenti in località sparse** introducendo accorgimenti giuridici per assicurarne la transitorietà e didattici per garantirne la efficacia, che la Commissione però ha ritenuto praticamente irrealizzabili.

Il problema però esiste e la Commissione lo discusse a fondo senza giungere purtroppo ad una conclusione. Infatti la proposta del Gruppo comunista di abolire *tout-court* l'articolo 172 del testo unico in base al quale fu istituita la post-elementare, fu respinta, perchè l'abolizione delle classi esistenti della post-elementare e la proibizione di istituire nuove, equivarrebbe a condannare non sappiamo quanti ragazzi e per quanto tempo a concludere i loro studi con la licenza di V elementare.

Neppure la proposta di permettere il funzionamento soltanto delle classi post-elementari già esistenti fu accolta dalla Commissione in quanto sembrava troppo limitativa e non adeguata alla reale situazione.

La proposta del Governo, in cui si chiedeva che le classi istituite ai sensi dell'articolo 172 del testo unico continuassero a funzionare non fu accolta dalla maggioranza della Commissione, perchè parve di dubbia interpretazione, in quanto il verbo «continuare» (solo ciò che già esiste può continuare ad esistere), sembrò che proibisse nuove istituzioni.

Non fu accolta dalla Commissione neppure una quarta proposta, secondo la quale la scuola post-elementare poteva essere istituita nelle località sprovviste di scuola media o di un servizio di trasporto degli alunni alla scuola media più vicina; il funzionamento di detta scuola non doveva comportare aumento di organici della scuola elementare. Inoltre si proponeva che la post-

elementare venisse soppressa appena si verificasse la possibilità di fare frequentare ai fanciulli della località la scuola media, e comunque entro un decennio. Si proponeva inoltre una revisione dei programmi della stessa scuola post-elementare autorizzando che in essa venissero tenute lezioni integrative da personale idoneo, in modo da mettere gli alunni in condizioni di affrontare l'esame di Stato di cui all'articolo 6 del testo della Commissione.

Il problema resta dunque aperto e spetta alla Assemblea risolverlo.

Il relatore ha creduto suo dovere fornire tutte le notizie in suo possesso, affinché la Assemblea stessa, adeguatamente informata, sappia suggerire una soluzione equa e vantaggiosa per l'istruzione dei nostri ragazzi. Il pericolo che si può correre è quello di dar vita ad una istituzione transitoria che interessi d'altra natura, possono spingere ad una notevole espansione e ad una così lunga sopravvivenza da dare praticamente vita a due tipi di scuola: uno per i piccoli ed uno per i grandi e medi centri urbani. È evidente che se una qualche giustificazione psico-pedagogica si può portare a sostegno di una istruzione differenziata dopo il quinquennio elementare, nessuna giustificazione possibile si potrebbe dare per un tipo di scuola basato su criteri così estranei, quali quelli puramente ambientali e topografici. Se quindi è necessario trovare una soluzione per assicurare a tutti l'istruzione obbligatoria, si dovrà provvedere all'istituzione di corsi o classi triennali con una norma che dia la massima garanzia della transitorietà e, al tempo stesso, riduca al minimo possibile gli svantaggi per coloro che li frequenteranno. Su questo argomento il Governo dovrà fornire tutti quegli elementi di giudizio che possano aiutare il Parlamento nella ricerca di una soluzione soddisfacente del problema.

CAPITOLO III

I FONDAMENTI COSTITUZIONALI, PSICO-PEDAGOGICI E SOCIO-ECONOMICI DELLA SCUOLA MEDIA UNIFICATA

Onorevoli senatori, giunto quasi al termine della sua fatica, il relatore sente il dovere di illustrare i principi fondamentali cui si ispira

il disegno di legge in esame. La discussione della Commissione è stata condotta, come ho detto, sulla scorta del disegno governativo, tenendo contemporaneamente presente il testo del disegno di legge presentato dal Gruppo comunista. L'accentuazione dell'unicità della scuola media, l'accettazione di qualche emendamento puramente tecnico-giuridico, non significano affatto che siano state minimamente accettate l'ispirazione generale e la strutturazione della futura scuola media, quali risultano delineate nel disegno di legge n. 359.

Se qualcuno quindi, molto sprovvedutamente, ha parlato di cedimenti sulle posizioni del disegno di legge Donini evidentemente parla senza conoscere ciò che pretende di giudicare.

I principi infatti che ispirano i due disegni di legge sono diametralmente opposti. Crediamo d'interpretare il pensiero della maggioranza parlamentare e quindi della maggioranza del popolo italiano se affermiamo che, mentre sarebbe grave errore non mantenere la scuola in stretto contatto con la vita, adeguandola nei programmi e nei metodi alle esigenze del momento storico in cui la scuola è chiamata ad operare ed alle caratteristiche psicologiche dell'educando, altrettanto grave errore sarebbe quello di risolvere e quindi di dissolvere tutta la problematica educativa nel tempo. Un'educazione ispirata a questo ultimo principio si risolverebbe in uno sforzo di adattamento dell'uomo ad una società storicamente determinata, i cui limiti intellettuali e morali diverrebbero i limiti dello uomo stesso.

La realtà storica infatti verrebbe promossa a valore assoluto e ad essa la persona umana dovrebbe chinarsi reverente, anziché giudicarla al lume di valori oggettivi e permanenti e promuoverne con ciò stesso lo sviluppo.

C'è già troppo conformismo nella vita, perché la scuola si dia la briga di coltivarne lo spirito con la rinunciataria pedagogia dell'adattamento.

Siamo certi d'interpretare il pensiero della stragrande maggioranza del Parlamento affermando che la chiave di volta di ogni progresso nella verità e nella giustizia è la persona umana, alla cui attività si deve tutto il patrimonio di ricchezze spirituali e materiali costituito dagli uomini nel corso della loro

lunga storia. Tutte le cure quindi della scuola pubblica e privata devono mirare a diffondere nei giovani l'amore per quei valori che si possono compendiare nella parola libertà, perché essi sono veramente delle forze liberatrici.

A questi principi generali s'ispirano il disegno di legge ed i programmi studiati e compilati da una Commissione speciale.

Non sono certamente questi i principi che hanno ispirato il disegno di legge del Gruppo comunista, al quale nessuno contesta il diritto di auspicare e di proporre un'educazione ispirata ai principi opposti; ma spero che si riconoscerà ugualmente alla maggioranza il diritto di respingerli, perché contrari alla concezione religiosa e morale oltre che politica della maggioranza della Nazione.

Il relatore si permette alcuni brevi richiami per sottolineare le divergenze fondamentali tra i due disegni di legge.

Nelle pagine 5, 6, 12 della relazione al disegno di legge n. 359 si trova ribadito questo concetto « Al centro di esso (il programma) come ispiratore e come base degli studi sarà lo studio della storia degli uomini e del mondo della natura, un'istruzione basata sullo sviluppo delle coordinate fondamentali della coscienza moderna: la coscienza storica e la coscienza scientifica ». « Lo studio delle scienze fisiche e naturali deve essere condotto in modo che induca nell'alunno la persuasione che la misteriosità dei fatti scompare quando essi si sottomettono ad indagine scientifica » (*ivi*: pag. 15). Pare inoltre al relatore che dalla lettura delle premesse all'educazione civica si arguisca facilmente che in essa verrebbe assorbita anche l'educazione morale e che, per conseguenza, la Costituzione della Repubblica diventerebbe il testo ufficiale dell'educazione civica e morale, così come avvenne nel passato per la costituzione francese del 1791 e per lo Statuto Albertino (vedere *ivi* pagg. 12 e 13).

Nella premessa ai programmi di geografia e di storia non potevano mancare cenni, sia pure discreti, di marxismo, riscontrabili là dove si suggerisce di abituare i giovani a sostituire alla conoscenza approssimativa dei popoli « una conoscenza scientifica della loro vita reale, dei loro bisogni, della loro attività e del loro lavoro... e delle lotte condotte dagli

uomini per il superamento delle disuguaglianze » (pagg. 16 e 18).

Altre riflessioni di carattere didattico sui programmi del primo corso riportati nel disegno di legge citato potrebbero mettere in evidenza come si cerchi di attuare una didattica « spersonalizzatrice » dell'alunno con sovrabbondanti esercitazioni collettive orali e scritte; ma il relatore non si sofferma su questo argomento per brevità, e perchè la scuola elementare esula dal campo delle nostre attuali discussioni.

Come si vede, il clima spirituale della scuola delineata dal Gruppo comunista è razionalistico-positivista con venature di marxismo; nè giova per niente a modificarlo l'insegnamento della religione cattolica, introdotto a norma del Concordato fra lo Stato e la Chiesa.

In stridente contrasto coi criteri di organicità e di unità cui il disegno di legge del Gruppo comunista si ispira, l'insegnamento religioso deve essere mantenuto « distinto » dalle altre materie di insegnamento (pag. 6).

Effettivamente anzichè di distinzione sarebbe più esatto parlare di separazione e contrapposizione, perchè non si vede come possa amalgamarsi con un'educazione rigidamente naturalistica l'insegnamento della religione cattolica, che si accoglie nella scuola per obbligo di legge, ed alla quale ogni giorno si propina veleno, perchè muoia presto.

Affinchè non nascano equivoci sulla posizione del relatore che interpreta, sia pure inadeguatamente, la maggioranza si ritiene opportuno precisare che:

1. — Il fine dell'educazione non è esclusivamente la formazione del cittadino, pur essendo d'accordo nell'attribuire una grandissima importanza all'educazione civica, che nel disegno di legge governativo è inclusa tra le materie obbligatorie. Riteniamo però che la sfera del cittadino e dell'uomo non coincidano, che talvolta si contrappongano: non sono mancati clamorosi esempi di uomini, che, per obbedire alla legge, fecero scempio della propria e dell'altrui umanità.

Il Parlamento italiano è onorato dalla presenza di molti uomini che ai doveri del cittadino, anteposero i diritti e i doveri dell'uomo.

Chi afferma che il fine dell'educazione è la formazione del cittadino (art. 1, disegno di legge n. 359) almeno implicitamente identifica la legge morale con quella civica ed accetta la tesi dell'educazione come adattamento alla società. Che questo sia lo spirito del disegno di legge del Gruppo comunista, pare dimostrato, oltre che dal citato articolo 1, da vari passi della relazione e delle premesse ai programmi dai quali si desume che la moralità si esaurisce nei rapporti economici e sociali degli uomini tra di loro, mentre noi riteniamo che in essi si esprima (non sempre purtroppo), ma non si esaurisca l'esigenza morale.

2. — L'insegnamento della storia, della geografia e delle scienze ha indiscutibilmente un insostituibile valore formativo, ma non fino al punto da farne la base ed il motivo ispiratore di tutto l'insegnamento, che deve invece avere per centro la personalità dell'educando ed il suo sviluppo.

3. — È giusto e doveroso aprire le intelligenze dei giovani a comprendere la natura e le sue leggi, sia perchè trovi soddisfazione il loro bisogno di intendere, sia perchè per mezzo della scienza l'uomo possa sempre più affermare il suo dominio sulla natura. Non ci pare però che si debba alimentare un pericoloso spirito di superbia, anche perchè è gratuita e quindi dogmatica l'affermazione che la « misteriosità dei fatti scompare davanti alla scienza ».

Si ammetterà, almeno, che ciò potrà essere « scientificamente » affermato, soltanto quando la scienza avrà tutto svelato, e che, per ora, si tratta di una « fede », non di una certezza scientifica.

Altrettanto gratuita ci pare l'affermazione che la « coscienza storica e la coscienza scientifica » siano le coordinate fondamentali della coscienza moderna.

4. — È giusto infine che l'educazione miri a far riconoscere il valore e la dignità del lavoro umano. Questo concetto ci trova tanto consenzienti che nel programma di studio del progetto governativo il lavoro è stato introdotto fra le materie obbligatorie.

Ma in un indirizzo educativo in cui, dimenticando l'uomo, si irretisce la riflessione degli alunni nei rapporti economico-sociali, noi temiamo che si verifichi il solito capovolgimento

di valori, quando si afferma che il lavoro, e i rapporti di produzione studiati anche attraverso la storia, la geografia e le scienze, debbano essere alla base di tutto l'insegnamento.

Rigorosamente parlando, noi riteniamo che non sono il lavoro e i beni con essi prodotti che conferiscono dignità all'uomo, ma che è l'uomo che conferisce dignità al lavoro, profondendovi mente, cuore e braccia.

Il disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione, intende anzitutto dare pratica attuazione ai principi affermati solennemente nella Costituzione della Repubblica, i quali tutti possono fare da corollario e da specificazione dell'articolo 3, che dice: « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Nè vanno dimenticati, oltre agli articoli 33 e 34, gli articoli 4 e 38, che affermano rispettivamente che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società » e che « gli inabili e i minorati hanno diritto alla educazione e all'avviamento professionale ».

Si potrebbe attingere a piene mani dalla Costituzione, ma sono più che sufficienti gli articoli citati ad avvalorare la nostra tesi, secondo la quale soltanto una scuola unica risponde ai principi esposti perchè realizza il principio della « pari dignità sociale dei cittadini » offrendo a tutti i preadolescenti le stesse possibilità con una istruzione di base comune.

La differenziazione dell'istruzione porterebbe fatalmente a far dipendere l'avvenire scolastico e quindi sociale di un giovanetto dal tipo di scuola esistente nel luogo di residenza e sarebbe in contrasto con ciò che la psicologia e l'esperienza insegnano. Abbiamo infatti dimostrato che in moltissimi Comuni la consistenza della popolazione scolastica consentirebbe l'istituzione di un solo tipo di scuola. La borsa di studio non risolverebbe il problema, sia perchè non è possibile sapere

l'entità della spesa da sopportare, sia perchè essa va soltanto ai capaci e meritevoli, sia infine perchè il ragazzo che ha ottenuto la borsa di studio, dovrebbe abbandonare il paese e la famiglia per trasferirsi là dove c'è la scuola che desidera frequentare e ciò sarebbe in contrasto col diritto naturale della famiglia.

Per le ragioni esposte, la differenziazione dell'istruzione non solo non eliminerebbe gli ostacoli che impediscono « il pieno sviluppo della persona umana » ma li porrebbe, ed impedirebbe inoltre al cittadino di compiere il dovere di svolgere un'attività utile a sé ed alla società secondo le proprie possibilità e la propria scelta.

Alle ragioni di ordine costituzionale così brevemente accennate, si aggiungono quelle di carattere psico-pedagogico.

Secondo il parere della stragrande maggioranza dei cultori di psicologia, le inclinazioni e le attitudini di un ragazzo in età di 11-14 anni sono ancora così potenziali e latenti da rendere impossibile o almeno molto fallace a quell'età una scelta degli studi così carica di conseguenze per l'avvenire; cosa che sono invece costrette a fare le famiglie, se l'istruzione è differenziata subito dopo il quinquennio elementare.

D'altra parte, la stessa psicologia ci dice che per il preadolescente non è più sufficiente ed idoneo un insegnamento globale non addentrandosi nelle prime analisi e nei primi tentativi di sistemazione scientifica del sapere.

Un insegnamento elementare con l'insegnante unico non risponderebbe pertanto alle esigenze del preadolescente e finirebbe per tentare di trattenerlo nell'infanzia dello spirito dalla quale egli cerca di uscire per una interpretazione razionale ed organica di sé e del mondo in cui vive.

La scuola unificata non è però una scuola livellatrice; essa nella struttura unica ammette attività differenzianti allo scopo di offrire all'alunno strumenti ed occasioni di saggiare ed affermare le personali inclinazioni ed attitudini per trasformare in capacità, senza che le materie opzionali costituiscano, per questo, scelte determinanti e preclusive riguardo agli studi successivi. La scuola assolutamente unica, oltre a rappresentare, a pa-

rere della maggioranza, una mortificazione della « singolarità » della persona, costituisce essa stessa una scelta, perchè finge che siano inesistenti quelle particolari inclinazioni che sono invece latenti e che la scuola doveva aiutare ad emergere ed a rivelarsi.

Se una scuola deve avere anche il compito di orientare alle future scelte degli studi, deve introdurre degli strumenti per saggiare le attitudini, poichè è attraverso l'esercizio e la funzione delle potenze spirituali che se ne scoprono le tendenze e le capacità.

Non mi soffermo sulle ragioni di carattere socio-economico, che ritengo già sufficientemente illustrate nel capitolo precedente. Mi limito soltanto ad aggiungere a ciò che è stato detto in proposito, che l'esperienza sta dimostrando che a fondamento della qualificazione professionale, assolutamente prematura prima del 14° anno, deve essere posta una cultura di base di formazione generale, che fornisca capacità di giudizio autonomo ed elasticità di adattamenti, specialmente in una società che si trasforma con così sorprendente velocità nel campo delle attività secondarie e terziarie ed oggi anche nel settore dell'agricoltura.

Una scuola formativa ed orientativa che anteceda la qualificazione professionale è anche e soprattutto necessaria per un'efficace difesa dell'uomo che, entrando nel mondo del lavoro rischia di sentirsi egli stesso assorbire dal meccanismo della lavorazione a catena e di sentirsene come oppresso; e sarà ancor più necessaria se l'uomo, con l'automazione, dai compiti puramente esecutivi dovrà assurgere a funzioni di dirigenza o di controllo.

LA STRUTTURA DELLA SCUOLA MEDIA UNIFICATA.

Sulla base di questi principi si è venuta delineando la struttura della scuola media.

Ad essa si accede con la licenza di 5^a elementare; è obbligatoria e gratuita, ha per fine la formazione dell'uomo, *ut singulus ut socius*, e l'orientamento dei giovani per le scelte successive.

Durante tutto il triennio gli alunni svolgono un programma di studio comune, com-

prendente le seguenti materie: religione, italiano, educazione civica, storia, geografia, (gruppo storico-letterario); matematica, fisica, scienze naturali, educazione ed applicazioni tecniche (gruppo scientifico); lingua straniera; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica.

All'inizio del 2° e del 3° anno gli alunni devono aggiungere un'altra materia scelta tra le seguenti: lingua latina, seconda lingua straniera; gli alunni delle scuole e corsi inferiori degli istituti d'arte, potranno scegliere come materia opzionale le esercitazioni artistiche.

Le materie prescelte possono essere cambiate nel corso del secondo e all'inizio del terzo anno.

Alle classi 2^a e 3^a si accede per promozione ed i privatisti con esame di idoneità.

Gli studi si concludono con esame di Stato (e l'esame di 3^a media ha valore di esame di Stato) il cui programma sarà stabilito dal Ministro sentito il Consiglio superiore.

La licenza ottenuta dà adito a tutte le scuole medie ed istituti secondari superiori, indipendentemente dalla materia prescelta, sulla quale non si sostiene l'esame.

La Scuola media che abbiamo tratteggiato sembra rispondere ai principi che abbiamo esposto ed anche ai punti fissati nella dichiarazione conclusiva della « Commissione Rossi » che abbiamo riportato in nota in questa relazione.

La Scuola media unificata realizza, a parere della maggioranza della Commissione, un insegnamento con programma uguale per tutti e differenziato al tempo stesso, senza rendere predeterminante ai fini della scelta successiva al triennio, l'opzione compiuta nel corso del I e del II anno.

Come si vede, la struttura di questa scuola è estremamente semplice. La Commissione ho accettato, con la sola opposizione del Gruppo comunista, gli emendamenti proposti dal Governo in merito alle opzioni ed al loro valore per la scelta degli studi successivi. La introduzione della seconda lingua straniera come materia opzionale al posto delle applicazioni tecniche, su cui c'erano molti contrasti, fu accettata dopo ampia discussione.

Alle applicazioni tecniche come seconda materia opzionale si dichiararono nettamente

contrari i parlamentari del gruppo comunista e socialista, perchè secondo la loro opinione, l'introduzione del lavoro avrebbe portato una profonda divisione di classe nella scuola unica, con il latino per i figli della borghesia e del ceto medio, e con le applicazioni tecniche per i figli dei lavoratori.

Il gruppo comunista aggiunse inoltre di temere che, attraverso il lavoro e le forme di collaborazione che si possono introdurre nella didattica del medesimo, si trovasse il modo di far penetrare nei ragazzi le dottrine dell'interclassismo, così care al partito di maggioranza, ma prive, a loro giudizio, di valore storico e scientifico.

Si sostenne inoltre dai gruppi socialista e comunista che non si capisce quale differenza corra fra educazione tecnica ed applicazioni tecniche.

Altri membri della Commissione, anche del partito di maggioranza, pur respingendo la tesi di un tentativo di divisione di classe attraverso le materie opzionali, si dichiararono contrari alla materia opzionale « applicazioni tecniche » per vari motivi:

a) non si capisce in che si differenzino dall'educazione tecnica;

b) non rappresentano una valida alternativa al latino, perchè troppo poco impegnative sul piano intellettuale;

c) l'esperienza passata ci ha dimostrato che il lavoro nella scuola si riduce o ad inutile esercitazione manualistica o a giuoco.

Fu suggerito pertanto di porre come seconda materia opzionale una seconda lingua straniera. Alla proposta si oppose una piccola minoranza del gruppo di maggioranza per le seguenti ragioni:

1) Un'educazione integrale ed armonica che voglia mirare allo svolgimento di tutte le funzioni umane, non può trascurare le esercitazioni di lavoro. Esse non mirano alla formazione professionale, nè vogliono ridursi ad esercitazioni empiriche e manualistiche o ad inutile passatempo; ma hanno lo scopo di educare attraverso lo sforzo di dare esistenza concreta ad oggetti ideati dall'educando. Non interessa quindi l'oggetto prodotto, ma il processo di produzione (ideazione, disegno, esecuzione, critica).

2) Il lavoro non si confonde con l'educazione tecnica. Certamente la produzione di un oggetto implica delle conoscenze (scienza) e delle tecniche di produzione, ma, dal punto di vista educativo a noi interessa soprattutto il processo attraverso il quale dal momento ideativo si passa a quello esecutivo ed al controllo che reciprocamente il pensiero esercita sul prodotto ed il prodotto sul pensiero per cui nel lavoro si ha una felice congiunzione dell'*homo sapiens* con l'*homo faber*.

3) Introdotta con una seria impostazione pedagogica e didattica, il lavoro può rappresentare una valida alternativa al latino. Esso inoltre risponde ad una personale esigenza psicologica e, introdotto come materia di studio, rappresenta un riconoscimento della nobiltà del lavoro, contribuisce in maniera insostituibile ad orientare il lavoratore nella scelta della professione. Non è poi affatto vero che esso introduca la divisione di classe nella scuola, perchè è materia opzionale, nè determinante, nè preclusiva.

Nella votazione, la tesi che proponeva come seconda materia opzionale la lingua straniera, venne approvata a grande maggioranza.

Per quanto riguarda il valore delle opzioni, la Commissione è stata concorde nel dar loro valore puramente indicativo per le scelte successive. Per questo motivo esse non sono materie d'esame. Nel disegno di legge presentato dal ministro Medici esse erano materie d'esame e determinavano l'accesso a questo o a quel tipo di scuola secondaria superiore (vedi disegno n. 904, art. 6), con la possibilità di cambiare indirizzo di studi, superando un esame orale con programma da stabilirsi dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore. Accettando l'emendamento del Governo che abolisce l'esame sulla materia opzionale, la Commissione (ed ovviamente il Governo) non ha inteso attentare alla serietà dello studio, ma ha ritenuto che non fosse giustificato il criterio di dare alla materia opzionale un peso così preponderante su tutte le altre materie da renderla elemento decisivo nella scelta degli studi successivi. La scelta della materia opzionale diventerebbe così preclusiva e determinante.

La maggioranza della Commissione poi respinge le accuse del Gruppo comunista, secondo il quale le materie opzionali rappresentano un tentativo di discriminazione classista, perchè sono prive di qualsiasi fondamento.

Le materie opzionali infatti sono scelte e cambiate dagli alunni con assoluta libertà, quale che sia la classe sociale cui appartengono, nè ci risulta che le attitudini e le doti intellettuali dei ragazzi siano state distribuite dalla natura, a seconda dell'albero genealogico, o delle professioni o delle condizioni economiche degli uomini.

LA QUESTIONE DEL LATINO

L'unificazione delle scuole secondarie inferiori nella Scuola media obbligatoria ha sollevato discussioni vivacissime.

La scuola media unificata, non più selezionatrice e per un'élite, ma orientatrice (seleziona orientando) ed universale, dovrà avere un indirizzo umanistico o tecnico? E siccome lo studio del latino è stato assunto come caratterizzante l'educazione umanistica, la questione si è incentrata sul latino, dividendo chi si interessa di problemi scolastici in due schieramenti opposti. È avvenuto persino che il latino sia diventato il simbolo della scelta di due tipi di civiltà, la occidentale e la orientale, di due zone geografiche e politiche, di due concezioni di vita; l'Umanesimo classico e l'Umanesimo del lavoro; di due atteggiamenti spirituali di fronte alla realtà: conservatorismo e progressismo.

Il relatore ritiene che queste contrapposizioni siano arbitrarie ed esagerate. Nessuno intende negare il valore formativo del latino, non solo per l'esercizio del raziocinio al quale obbliga chiunque vi si dedichi, ma soprattutto perchè mette a contatto con la meravigliosa civiltà greco-romana, cui nessuno intende rinunciare, perchè costituisce tanta parte della civiltà europea e non solo europea. Ma porre la questione del latino, non significa affatto porre in discussione certe cose. Il problema che ci dobbiamo porre nel delineare i programmi di una scuola media obbligatoria è di proporzioni molto più semplici, anche se molto importanti.

Si tratta di decidere se in una scuola « per tutti » debba e possa ragionevolmente essere mantenuto come obbligatorio lo studio del latino e se sia giusto ed opportuno basare su di esso essenzialmente l'avvenire scolastico degli alunni e la possibilità da parte di essi di accedere o non agli studi universitari.

Nessuno quindi intende negare il valore formativo del latino, per quanto, dal punto di vista formale, tale ed identico valore si debba riconoscere ad ogni materia seriamente e amorosamente studiata; si vuole soltanto lasciarne lo studio a coloro che lo vogliono apprendere.

Si potrà obiettare che se è giusto lasciare lo studio del latino alla libera scelta degli alunni, è però gravemente pregiudizievole alla serietà dello studio non farne materia di esame, sull'esito del quale basare il giudizio per l'indirizzo successivo degli studi. Si potrà anche obiettare che sarà di nocumento al buon andamento dei licei, il fatto che nella stessa classe si potranno trovare insieme alunni che hanno studiato latino per due anni e alunni che non lo hanno studiato affatto. Le critiche non sono certamente infondate, ma a parte la considerazione che il caso di improvvisi amori per il latino da parte di chi non ha voluto saperne durante la scuola media inferiore sembra piuttosto raramente verificabile, le obiezioni ripropongono il problema di fondo. Se infatti il latino o la materia opzionale in genere diventasse materia di esame e quindi base per le future scelte, si avrebbe la conseguenza che le opzioni diventerebbero scelte predeterminanti e preclusive. Questi sono i motivi, discutibili certamente, per i quali la Commissione ha ritenuto di mettere il latino fra le materie a scelta.

Non abbiamo dunque neppure lontanamente voluto attentare alla nostra tradizione umanistica.

Per quanto riguarda l'alternativa che secondo alcuni si porrebbe tra umanesimo e tecnica, il relatore rimanda chi volesse approfondire la questione alle tante ed egregie cose dette in proposito da Hessen, da Dottrens, da Jaccard, da Calò e da altri cultori di questioni filosofiche e pedagogiche di chiara fama, quali Agazzi, Nosengo, Gozzer, Visalberghi, Borghi, ecc.

Non si tratta in sostanza di contrapporre l'educazione umanistica all'educazione scientifico-tecnica, ambedue valide ai fini formativi, ed interdipendenti e completantisi, vicendevolmente. Il mondo dell'arte e delle lettere, così come il mondo della scienza, della tecnica e del lavoro, costituiscono il *regnum hominis* perchè costituiscono insieme la cultura ed il travaglio attraverso il quale in forme diverse l'uomo esprime la propria umanità, e ripete sempre, rinnovandolo, la sforzo di dominio sulla natura e di elevazione di se stesso.

Comunque al relatore sembra che una discussione su questo problema non si ponga riguardo al disegno di legge in esame, il quale ha per oggetto l'educazione dell'uomo in una età ancora troppo tenera, per un'istruzione con indirizzi programmatici specializzati.

Nella scuola da noi tratteggiata indirizzo umanistico e tecnico convivono in armonia. La scelta dell'uno o dell'altro verrà dopo il triennio della Scuola media.

Questa è, brevemente tratteggiata, la struttura della scuola media emersa dalle discussioni della 6^a Commissione. Non abbiamo la pretesa di aver fatto cosa perfetta, nè sempre c'è stata unanimità di consensi su alcuni aspetti tecnici del complesso problema. I punti di dissenso riemergeranno anche attraverso emendamenti che alcuni membri della Commissione si sono riservati di presentare in Aula. Sui punti fondamentali però la Commissione è stata e resta concorde, almeno nella sua maggioranza, spesso più larga di quella politica e governativa. La concordia si basa sulla consapevolezza che, vagliate le varie possibili soluzioni, quelle adottate sembrano alla Commissione le migliori, perchè, al rispetto della serietà degli studi, uniscono il rispetto della libertà dell'alunno e della integralità dell'educazione.

Per questo, onorevoli senatori, noi confidiamo che il testo proposto dalla Commissione trovi la vostra ambita approvazione e che possa così diventare operante al più presto un disegno di legge, che, elevando sensibilmente, nel giro di poche generazioni il livello culturale del nostro popolo, costituisce il modo più degno e più civile di celebrare il centenario dell'Unità d'Italia.

COMMENTO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2. — Delinea la struttura della scuola media unificata, la quale ha un piano di studi con materie obbligatorie, cui si aggiungono 2 materie opzionali nel 2° e nel 3° anno. Per favorire l'unità di insegnamento si dispongono frequenti riunioni del Consiglio di classe ed il raggruppamento delle materie intorno a due centri d'interesse: le materie storico-letterarie e le materie scientifiche. Questa proposta trovò contrari 3 membri del partito di maggioranza, i quali non approvarono neppure la sostituzione delle applicazioni tecniche, come materia opzionale, con una seconda lingua straniera, che trovò invece anche il favore del gruppo socialista.

Il gruppo comunista fu contrario alle opzioni in genere, specialmente alla conservazione del latino ed alla introduzione del lavoro (applicazioni tecniche) come materie opzionali, perchè introdurrebbero divisioni di classe nella scuola.

Molte discussioni ha suscitato la divisione delle materie in due gruppi e la conseguente introduzione nella classe di due figure catalizzanti tutto l'insegnamento: l'insegnante di lettere e l'insegnante di scienze. Non sono mancati contrasti di opinione anche nella maggioranza, anche per gli aspetti didattici che nella questione sono impliciti. L'insegnante di scienze, ad esempio, viene ad avere la responsabilità didattica su un gruppo di materie, per alcune delle quali non ha una preparazione specifica. Tuttavia è anche vero che, non costituendo questi due centri d'interesse e di unificazione, le materie di studio non raggruppabili intorno al gruppo storico-letterario rimarrebbero avulse dal contesto organico della cultura. A parte il fatto che l'unità d'insegnamento viene particolarmente curata dal consiglio di classe (vedi articolo 2, ultimo comma: testo della Commissione) è sembrato alla maggioranza della Commissione che l'interesse verso il mondo umano (storia e lettere) e verso il mondo della natura e del lavoro (gruppo scientifico) trovino la loro naturale unità e convergenza nel fine dell'educazione, che è quello di aiuta-

re e guidare l'educando ad una conoscenza sempre più ampia ed approfondita dell'uomo e dei suoi problemi.

Art. 3. — Riguarda l'orario d'insegnamento che parve a taluni piuttosto pesante. Un emendamento tendente a ridurre l'ora di lezione a 50 minuti non venne accolto. Venne invece accettato, dopo ampia discussione, l'emendamento relativo all'istituzione del dopo-scuola, non in aggiunta, ma facente parte dell'orario di cattedra. Esso ha il fine di assistere i ragazzi nelle esercitazioni pratiche sulle lezioni di scuola e di favorire l'insegnamento individualizzato. La Commissione ritiene che esso possa concorrere notevolmente, come abbiamo già detto, al profitto degli alunni e sia di notevole aiuto per la famiglia nella sua azione educativa.

Art. 4. — La scuola media unificata è l'unica scuola statale per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare.

L'esame d'ammissione non è quindi più giustificato.

La Commissione anticipò la disposizione approvando prima un ordine del giorno e successivamente un disegno di legge, col quale l'esame di ammissione è stato abolito a cominciare dall'anno scolastico 1960-61.

Art. 6. — Istituisce l'esame di stato, prescritto dal 5° comma dell'articolo 33 della Costituzione. Alla sua formulazione si giunse dopo ampia discussione che impegnò la Commissione per due sedute.

La questione di fondo consisteva nello stabilire la necessità dell'esame di Stato, come controllo dell'osservanza dell'obbligo e del conseguimento di una maturità, commisurata alle capacità di un giovanetto normale. Fu stabilito perciò che il programma d'esame non coincidesse perfettamente col programma di studio della scuola media statale, potendo sussistere altri tipi di scuola o private, o statali (ammesse a funzionare transitoriamente) nelle quali si consegua ugualmente una cultura di base soddisfacente.

Evidentemente la prova di ciò sarà fornita dal superamento delle prove di esame, uguali per tutti i candidati.

Altro problema connesso al primo è quello riguardante il valore della licenza conseguita

con l'esame di stato. Le soluzioni possibili sono tre:

1) la licenza dà ai promossi diritto di accesso a tutti gli studi successivi. In questo caso l'esame di Stato è anche di ammissione;

2) l'esame di Stato accerta il conseguimento di una certa maturità generale. Per accedere agli studi successivi occorrono esami di ammissione;

3) l'esame di Stato vale anche come esame d'ammissione. La Commissione esaminatrice determina a quali scuole secondarie superiori il candidato promosso è ammesso. All'indicazione della Commissione o si dà un valore decisivo, o quello di consiglio. In quest'ultimo caso, chi volesse iscriversi ad un tipo di scuola diverso da quello indicato dalla Commissione, dovrebbe sostenere un esame di ammissione su programma da stabilirsi dal Ministro della pubblica istruzione. La Commissione scelse la prima soluzione, in considerazione anche del fatto che la proposta di legge per la riforma degli istituti tecnici, classici, scientifici e magistrali prevede che essi si trasformino in licei omonimi con un biennio di studi avente un programma comune, integrato da materie differenzianti, con la possibilità di passaggio dall'uno all'altro mediante esame integrativo nelle materie suddette.

Durante la discussione dell'articolo fu presentato e poi ritirato un emendamento tendente a regolare il riconoscimento legale degli studi alle scuole private che avessero adottato orari e programmi diversi da quelle statali.

Artt. 6-7-8-8-bis. — Contengono norme per la disciplina, e l'agevolazione dell'obbligo scolastico. La proposta fatta in sede di coordinamento di riunirli in un titolo II, non fu accolta.

La maggioranza della Commissione inoltre non ritenne opportuno stabilire delle sanzioni a carico degli inadempienti dell'obbligo scolastico, rimandandone la disciplina ad altra legge, perchè la situazione generale è ancora tanto fluida e varia da non permettere di stabilire sanzioni precise.

Vivace fu l'opposizione del partito socialista e del partito comunista al 3° comma del-

l'articolo 8, riguardante le scuole a sgravio, cui si dichiarò contrario anche il senatore Venditti, per il partito liberale.

Il relatore, esprimendo il parere della maggioranza, dichiara che l'estensione dell'articolo 95 del testo unico (già vigente per la scuola elementare) alla scuola media diventata obbligatoria, non rappresenta un'innovazione, nè tanto meno violazione del 3° comma dell'articolo 33 della Costituzione, perchè la scuola a sgravio diminuisce, non aumenta la spesa obbligatoria dello Stato per l'istruzione pubblica. Le convenzioni inoltre previste dall'articolo 95 del testo unico possono, non debbono essere contratte, e possono essere revocate dallo Stato con preavviso di qualche mese.

La scuola a sgravio non rappresenta affatto l'assalto della scuola non statale alla scuola statale, ma un mezzo che fu utile in passato e lo potrà essere in avvenire al raggiungimento del fine essenziale, che è quello di assicurare il più rapidamente possibile l'istruzione ai ragazzi in età di 11-14 anni.

Non c'è quindi da parte della maggioranza alcuna intenzione di tentare per questa via la soluzione del problema della libertà d'istituire scuole da parte di enti o privati con sovvenzioni da parte dello Stato. I problemi circa la scuola paritaria e i diritti che ad essa ed a chi la frequenta riconosce la Costituzione non hanno nulla a che vedere con l'articolo 95 del testo unico, perchè la scuola a sgravio da esso prevista nasce e vive per un atto discrezionale dello Stato.

L'impostazione del problema della scuola paritaria su questa base sarebbe perciò errata sia sul piano del diritto naturale che su quello costituzionale.

« L'educazione, scrive J. Maritain in "L'uomo e lo Stato", dipende sopra e prima di tutto dalla famiglia. Poichè il fine della famiglia non è solo quello di procreare discendenti — a questo basterebbe la promiscuità — ma di procrearli come figli dell'uomo, di allevarli spiritualmente oltre che fisicamente... Così la funzione della Scuola e la funzione dello Stato in campo educativo non sono, in rapporto al gruppo familiare, che funzioni ausiliarie — funzioni ausiliarie normali — poichè il gruppo familiare è incapace di fornire alla gioventù l'insieme del-

le conoscenze necessarie alla formazione d'un uomo nella vita civile ».

Questo diritto naturale della famiglia è solennemente riconosciuto e garantito dagli articoli 29, 30 e 31 della nostra Costituzione nei quali si afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia, la sua funzione educativa e che lo Stato ha il dovere di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti essenziali con misure economiche ed altre provvidenze.

Queste citazioni dimostrano che ben altri sono i fondamenti di diritto naturale e costituzionale sui quali impostare il problema della scuola paritaria e che l'articolo 95 del testo unico non sarebbe certamente lo strumento adatto allo scopo.

Al relatore infine corre l'obbligo di controbattere coloro che vanno tentando di mettere in allarme l'opinione pubblica e specialmente il mondo della scuola agitando lo spauracchio di un pauroso avanzamento della scuola non statale (clericale) a danno della scuola di Stato.

Le cifre smentiscono decisamente i « laicisti » poichè tra il 1947-48 e il 1958-59:

a) la scuola statale è aumentata del 143 per cento, la scuola non statale è aumentata del 45 per cento;

b) gli alunni della scuola statale secondaria superiore sono aumentati del 92,9 per cento e quelli della corrispondente scuola non statale sono aumentati del 42,1 per cento;

c) gli alunni della scuola statale che erano in percentuale il 76,4 per cento del totale nel 1947-48, sono saliti all'83,9 per cento nel 1958-59, gli alunni della scuola non statale, che erano il 23,6 per cento del totale 1947-48 sono scesi al 16,1 per cento nel 1958-59.

Chi parla dunque del « pericoloso progresso » della scuola non statale è, almeno, male informato.

Concludendo, il relatore ripete che non intende affrontare la questione della scuola paritaria, perchè qui sarebbe fuori luogo; la Commissione ha proposto di estendere l'articolo 95 del testo unico alla scuola media unificata allo scopo di porre lo Stato nella possibilità di giovare della collaborazione di

tutti coloro che per tradizione e preparazione si dedicano all'educazione della gioventù, per giungere prima che sia possibile ad assicurare l'istruzione obbligatoria a tutti i figli del nostro popolo.

Art. 9. — L'articolo detta norme circa l'istituzione delle scuole medie statali e stabilisce:

a) che entro il decennio tali scuole siano istituite in tutti i comuni con oltre 3.000 abitanti e in altre località nelle quali se ne ravvisi la necessità;

b) che siano fatti piani annuali per procedere con organicità;

c) che il numero degli alunni non sia di regola superiore a 25 in ogni classe.

Il terzo comma dell'articolo trovò opposizione da parte di qualche membro della maggioranza, che riteneva più opportuno fare classi di 30 alunni e suggeriva di fissare il numero minimo in 15 alunni per la istituzione ed il funzionamento di una classe di scuola media.

Art. 10. — Il terzo comma del testo governativo è stato tolto, perchè è in atto la revisione dello Stato giuridico del personale insegnante e la Commissione ha ritenuto opportuno non pregiudicare la materia con una norma particolare.

Tuttavia in sede di coordinamento è stato osservato che la norma è necessaria per l'inquadramento del personale. Il relatore si permette di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo argomento per le opportune decisioni.

Art. 13. — È stato soppresso per i motivi già esposti.

Art. 17. — Sulle scuole o corsi inferiori d'arte e sulla materia opzionale consentita in tali scuole abbiamo già riferito.

Art. 18. — Sull'inquadramento del personale non insegnante sono state avanzate delle riserve da parte del Governo e di alcuni membri della Commissione. La grande maggioranza è favorevole al testo proposto dal disegno n. 904. Come è noto, il personale non insegnante dipendeva fino ad ora dallo Stato (scuola media) e dai Comuni (scuole di avviamento).

Il Governo si è riservato di studiare il problema e di proporre eventualmente degli emendamenti circa il modo di assunzione del personale non insegnante proveniente dai ruoli delle amministrazioni comunali.

Art. 18-bis. — Regola il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie inferiori, le cui materie non fanno parte del programma della scuola media unificata, ad altra scuola secondaria. Si tratta di insegnanti di dattilografia, di calligrafia, eccetera, che si troverebbero in una situazione precaria per la soppressione della cattedra; la Commissione ritiene che molti di essi troveranno sistemazione negli istituti professionali; altrimenti potranno risolvere il loro problema a norma del 2° comma dell'articolo, che nella sua formulazione abbastanza larga, sembra possa dare sufficiente tranquillità al personale interessato.

Art. 18-ter. — È nota la mancanza di insegnanti per la scuola secondaria inferiore a causa dello sviluppo che essa ha avuto. La Commissione ha voluto disciplinare il conferimento degli incarichi per garantire alla scuola media personale culturalmente e didatticamente preparato.

NOTA BIBLIOGRAFICA

- S. HESSEN, *Struttura e contenuto della Scuola moderna*. Ed. Avio, Roma.
- G. MEDICI, *Introduzione al piano di sviluppo della Scuola Roma 1959; Iniziative di Governo e problemi della Scuola Secondaria*. Soc. Ed. Il Mulino.
- GOZZER, *Sviluppo della Scuola e Piano Decennale*. Ed. U.C.I.I.M., 1959.
- GOZZER, *L'istruzione Professionale in Italia*. Ediz. U.C.I.I.M., 1958.
- La Scuola in Italia e in Europa* di A. VISALBERGHET.
- La Scuola dagli 11 ai 14 anni*. Numero speciale di « Scuola e Città ».
- GOZZER, *L'espansione scolastica*. Fratelli Palombi, Roma.
- Ricerche Didattiche*. N. 51-52 e seguenti.
- Un programma liberale per la Scuola*, Roma 1959.
- Annali della Pubblica Istruzione*, N. 1-2-5 (del 1960).
- Secondo Corso di Formazione per Consiglieri dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione*. Maggio-Giugno 1959.
- M. GENTILE, *La Riforma Silenziosa della Scuola*. Ed. Malipiero, Bologna 1961.
- L'esperienza delle Classi Postelementari*. A cura del Centro Didattico Nazionale.
- A. AGAZZI ed altri, *La Scuola Media unificata*. Ragioni, ordinamento e commenti didattici. Ediz. Movimento Circoli Della Didattica.
- V. ZANGARA, *I diritti di libertà della Scuola*. Ed. Dott. E. Jovene, Napoli.
- Si possono inoltre utilmente consultare le *Relazioni al Bilancio della Pubblica Istruzione* nonché le *Relazioni al Piano della Scuola* del senatore ZOLI e dell'onorevole ERMINI.
- G. GOZZER, *Latino e scuola 11-14*. U.C.I.I.M., Roma.
- Dottrina della Scuola*. Presidenza U.C.I.I.M.
- S. MARITAIN, *L'uomo e lo Stato*. Vita e pensiero, Milano.

DISEGNI DI LEGGE

TESTO DEI SENATORI DONINI ED ALTRI (N. 359)

TESTO DEL GOVERNO (N. 904)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI SENATORI DONINI ED ALTRI (359)

**Istituzione della scuola obbligatoria statale
dai 6 ai 14 anni**

TITOLO I

**ORDINAMENTO DELLA SCUOLA
OBBLIGATORIA STATALE**

Art. 1.

(Scopi e carattere dell'istruzione obbligatoria)

L'istruzione obbligatoria e gratuita di otto anni mira a formare nei giovani allievi i futuri cittadini della Repubblica.

Essa è uguale per tutti, ha uno sviluppo unitario ed è impartita in modo da consentire a ciascuno il compimento dell'intero corso di studi.

Art. 2.

(Le due scuole dell'istruzione obbligatoria)

L'istruzione obbligatoria si svolge in due scuole: la prima della durata di cinque anni (scuola elementare), la seconda della durata di tre anni (scuola media).

Art. 3.

(La scuola elementare)

La scuola elementare è suddivisa in due cicli, il primo di due e il secondo di tre anni: essa è istituita in tutte le località in cui vi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO (904)

**Istituzione
della scuola media**

TITOLO I

**NORME GENERALI
SULLA SCUOLA MEDIA**

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

(Fini e durata della scuola media)

L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita nella scuola media.

La scuola media promuove la formazione culturale e civica degli alunni e ne favorisce l'orientamento, saggiandone le attitudini, ai fini della scelta dell'attività successiva al compimento dell'istruzione obbligatoria.

La scuola dura tre anni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione
della scuola media obbligatoria**

**TITOLO I
NORME GENERALI
SULLA SCUOLA MEDIA**

**CAPO I
ORDINAMENTO**

Art. 1.

(Fini e durata della scuola)

In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione è istituita la scuola media obbligatoria e gratuita, che ha la durata di tre anni ed è di grado secondario inferiore. Essa concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

siano complessivamente almeno 10 alunni per le due classi del primo ciclo e 20 alunni per le tre classi del secondo ciclo.

Ogni classe di scuola elementare non può avere più di 25 alunni.

Nel primo ciclo della scuola elementare possono essere istituite classi plurime, affidate a un solo insegnante e raggruppanti gli alunni delle due classi del primo ciclo.

Le classi plurime non possono avere più di 15 alunni.

Art. 16.

(Piano di studi della scuola elementare)

Il piano di studi e di attività della scuola elementare comprende:

nel primo ciclo: elementi di lingua, di aritmetica, studio dell'ambiente naturale e sociale, educazione artistica, educazione fisica e igiene;

nel secondo ciclo: educazione del cittadino, lingua italiana, storia e geografia, aritmetica e scienza, disegno, canto, educazione fisica e igiene.

L'orario di insegnamento non può superare le 24 ore settimanali, sia che si adotti l'orario unico, sia che si adotti l'orario spezzato.

Art. 17.

(Piano di studi della scuola media)

Il piano di studio della scuola media comprende:

educazione del cittadino, lingua e letteratura italiana, storia, geografia; lingua straniera moderna; matematica e scienze naturali e fisiche; disegno, canto e musica, educazione fisica.

L'insegnamento è affidato a professori specializzati in singole discipline o gruppi di discipline.

Gli orari d'insegnamento e la ripartizione delle cattedre sono fissati nelle Tabelle A e B.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 2.

(Materie d'insegnamento)

Nella scuola media si insegnano: religione, educazione civica, lingua italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, disegno, educazione fisica, canto corale (facoltativo); economia domestica (per le alunne) e, nella prima classe, osservazioni scientifiche.

Nelle classi seconda e terza il piano didattico è integrato da un'altra materia, scelta dall'alunno fra le seguenti:

lingua latina;

osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche;

esercitazioni artistiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

(Piano di studi)

Il piano di studi della scuola media comprende: religione; materie storico letterarie: italiano, educazione civica, storia, geografia; materie scientifiche: matematica, fisica, scienze naturali, educazione e applicazioni tecniche; lingua straniera; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica.

Nelle classi seconda e terza alle materie di cui al precedente comma è aggiunta una altra materia scelta dall'alunno fra le seguenti: lingua latina, seconda lingua straniera. Nel corso del secondo e all'inizio del terzo anno, gli alunni possono sostituire la materia prescelta.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 18.

(Insegnamento della religione Cattolica)

A norma delle disposizioni del Concordato vigente tra lo Stato e la Chiesa cattolica, nella scuola elementare e media viene disposto l'insegnamento della religione, di un'ora settimanale per classe.

L'insegnamento della religione è impartito da religiosi designati dall'autorità ecclesiastica e nominati dai provveditorati agli studi.

Gli alunni hanno diritto ad ottenere l'esonero in base a richiesta delle famiglie.

Art. 19.

(Completamento dell'educazione scolastica)

Per il completamento dell'educazione scolastica degli alunni, al fine di stimolare le capacità di lavoro attraverso l'applicazione pratica dei principi appresi, di incoraggiare le attitudini artistiche, di consentire le esercitazioni e il gioco collettivo, possono essere istituiti insegnamenti facoltativi.

Tali iniziative si svolgeranno al di fuori dell'orario scolastico normale e saranno affidate di norma a insegnanti incaricati. Per esse si può prescindere dalle divisioni in classi degli alunni.

Art. 20.

(Assistenza didattica)

Le direzioni didattiche delle scuole elementari e le presidenze delle scuole medie provvederanno all'assistenza didattica degli alunni delle classi normali, con particolare ri-

(Segue: *Testo del Governo*).

Gli alunni possono, nel corso del secondo e terzo anno, sostituire la materia integrativa prescelta nell'ambito di quelle elencate.

A tal fine l'insegnante della nuova materia prescelta provvederà, occorrendo, con apposite lezioni a integrare la preparazione dell'alunno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Per assicurare, con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti, la necessaria unità d'insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno due volte al mese.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

guardo a quelli dichiarati insufficienti nei giudizi trimestrali.

L'assistenza didattica ha il fine di consentire agli allievi il ricupero di condizioni normali di studio.

Essa è affidata per la scuola elementare a maestri e per la scuola media a professori, i quali si avvalgono, sotto la loro responsabilità, anche dell'opera di insegnanti non di ruolo. Per essa si può prescindere dalle divisioni in classi degli alunni.

Essa è obbligatoria per gli alunni giudicati insufficienti, ed è attuata al di fuori dell'orario e del calendario scolastico normale.

Art. 21.

(I programmi)

L'insegnamento impartito nelle scuole dell'istruzione obbligatoria si ispira ai principi democratici della Costituzione e agli ideali patriottici del Risorgimento, dell'antifascismo e della Resistenza, da cui è sorta la Repubblica.

Esso mira a dare ai giovani una base scientifica di cultura, che valga a introdurli nella vita civile moderna, orientandone e sollecitandone le attitudini a partecipare al suo sviluppo, sia nel campo della produzione che in quello degli studi superiori.

I programmi di insegnamento, ispirati a questi ideali e a queste esigenze, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e di una Commissione parlamentare mista, composta da 15 deputati e 15 senatori.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 3.

(Programmi e orari d'insegnamento)

I programmi e gli orari d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore.

Nella prima classe l'orario complessivo d'insegnamento non può eccedere le 24 ore settimanali; nella seconda e terza classe le 28 ore settimanali.

CAPO II

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4.

(Ammissione alla scuola)

Alla scuola media si accede con la licenza elementare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

(Programmi e orari d'insegnamento)

I programmi e gli orari d'insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

Nella prima classe l'orario complessivo di insegnamento non può eccedere le 25 ore settimanali; nella seconda e terza classe le 28 ore settimanali.

Alle condizioni da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sarà istituito, in sostituzione dello studio extra-scolastico, un doposcuola per esercitazioni sulle materie d'insegnamento svolte dagli stessi insegnanti della scuola: il doposcuola avrà la durata di 10 ore settimanali distribuite in cinque giorni della settimana. La domanda di iscrizione al doposcuola è esente dalla tassa di bollo; la frequenza è gratuita.

CAPO II

ALUNNI ED ESAMI

Art. 4.

(Ammissione alla scuola)

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 14.

(*Gratuità*)

La gratuità della scuola obbligatoria viene realizzata attraverso le seguenti misure:

a) non possono essere imposte tasse e contributi a nessun titolo;

b) agli alunni debbono essere forniti gratuitamente i libri di testo e il materiale didattico;

c) per gli alunni residenti in località prive di scuole elementare e media, lo Stato, oltre a provvedere ai servizi gratuiti di trasporto, istituisce collegi provinciali gratuiti.

Art. 8.

(*Classi di ricupero*)

In ogni scuola elementare e media, oltre alle classi normali, sono istituite classi di ricupero, parallele alle classi 3^a elementare e 1^a media, per gli alunni dichiarati insufficienti, a norma degli articoli 9 e 10.

È altresì istituita la 3^a media di ricupero per gli alunni dichiarati non idonei all'esame di cui all'articolo 12.

Le classi di ricupero non possono avere più di 15 alunni: esse comportano orario, calendario e metodi didattici speciali, e sono affidate a insegnanti particolarmente qualificati.

Art. 9.

(*Iscrizioni e frequenza nella scuola elementare*)

Per essere iscritti alla 1^a classe della scuola elementare, occorre avere compiuto i sei anni di età o compierli entro il 1^o gennaio dell'anno successivo.

Il passaggio dall'una all'altra classe della scuola elementare avviene senza prove d'esame nè sessioni di riparazione.

Al termine della 2^a classe elementare una commissione composta dal direttore didattico, dall'insegnante di classe e da un altro insegnante della scuola, decide con voto unico sull'idoneità degli alunni al normale proseguimento degli studi.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'iscrizione e la frequenza alla scuola media sono gratuite: non si possono pertanto imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Gli alunni dichiarati non idonei frequenteranno la 3° classe in classi di ricupero. Al termine della classe di ricupero gli alunni saranno riammessi nelle classi normali.

Art. 10.

(Frequenza nella scuola media)

Al termine della 5° classe elementare è prevista una prova di esame, in unica sessione, con voto unico.

Gli alunni dichiarati non idonei frequenteranno la 1° media in classi di ricupero. Al termine della classe di ricupero gli alunni saranno riammessi alle classi normali.

Il passaggio dall'una all'altra classe della scuola media avviene senza prove d'esame nè sessioni di riparazione.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 5.

(Promozione, idoneità, integrazione e licenza)

Al termine del primo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, che ha valore di consiglio, per la scelta della materia integrativa nel secondo anno.

Alle classi seconda e terza gli alunni accedono per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle stesse classi si accede anche mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano conseguito rispettivamente da uno o due anni la licenza della scuola elementare.

Gli alunni che intendono sostituire la materia integrativa prescelta sostengono l'esame di integrazione alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano conseguito da almeno tre anni la licenza della scuola elementare.

Art. 6.

*(Valore della licenza
ai fini della prosecuzione degli studi)*

Il diploma di licenza dà accesso:

- a) all'istituto professionale;
- b) agli istituti tecnici, se fra le materie comprende le osservazioni scientifiche e applicazioni tecniche;
- c) ai licei e all'istituto magistrale, se fra le materie comprende la lingua latina;
- d) alle scuole e istituti d'istruzione artistica di secondo grado, se fra le materie comprende le esercitazioni artistiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 5.

(Promozione, idoneità e licenza)

Al termine del primo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, che ha valore di consiglio, per la scelta, nel secondo anno, della materia di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Alle classi seconda e terza si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 6.

(Valore della licenza)

L'esame di licenza di cui all'articolo precedente ha valore di esame di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno dettate le norme per la composizione della commissione esaminatrice; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sarà stabilito il programma di esame.

Il diploma di licenza, indipendentemente dalla materia prescelta, a norma del secondo comma dell'articolo 2, dà accesso a tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria superiore.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 12.

(*Esame di proscioglimento*)

Al termine della 3^a classe della scuola media è previsto un esame, il cui espletamento costituisce titolo di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Il giudizio di idoneità conseguito nell'esame di proscioglimento costituisce titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado. Esso è espresso con voto unico, pari alla media dei voti riportati nelle singole materie obbligatorie, e non deve essere inferiore a 6 decimi.

L'esame può essere ripetuto negli anni successivi al fine di conseguire il giudizio di idoneità.

Gli alunni che non conseguono il giudizio di idoneità nell'esame di proscioglimento possono, a domanda, essere ammessi a ripetere la 3^a classe in una classe di recupero.

La frequenza della 3^a media in classi di recupero è gratuita.

(Segue: *Testo del Governo*).

I licenziati dalla scuola media sono ammessi, inoltre, previo apposito colloquio, ad un tipo di scuola diverso da quelli cui dà accesso direttamente il titolo posseduto.

Il colloquio è sostenuto presso la scuola alla quale il candidato intende iscriversi. Il programma è stabilito col decreto previsto dall'articolo 8.

Art. 7.

(*Libretto scolastico*)

È istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al « curriculum » e alla personalità dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria e vale come attestato di proscioglimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

(Libretto scolastico)

È istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al « curriculum », alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 13.

(Ammissione di privatisti nella scuola obbligatoria)

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere esami di idoneità a ciascuna classe della scuola obbligatoria, nonchè l'esame di proscioglimento.

Gli alunni che per cause di forza maggiore non abbiano potuto frequentare per uno o più anni la scuola obbligatoria, hanno diritto alla frequenza gratuita fino al termine degli studi, anche dopo il compimento del 14° anno.

(Segue: *Testo del Governo*).

CAPO III

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8.

(Adempimento dell'obbligo)

I genitori dell'obligato o chiunque ne faccia le veci, rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obligato ma, in questo caso, debbono dimostrare la loro capacità a provvedervi.

Agli effetti dell'adempimento dell'obbligo è valida anche l'istruzione impartita nel primo triennio dei Conservatori di musica.

Alla scuola media si applicano le norme previste dall'articolo 95 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Con apposite norme regolamentari sarà provveduto a disciplinare il controllo dell'adempimento dell'obbligo ed a coordinare le provvidenze idonee a facilitare la frequenza della scuola.

Saranno altresì stabilite con provvedimento legislativo le sanzioni da applicare in caso di inadempienza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

CAPO III

OBBLIGO SCOLASTICO

Art. 8.

(Adempimento dell'obbligo)

I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci, rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato dandone comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica; al compimento del quattordicesimo anno, da parte dell'obbligato, dovranno dimostrare di aver provveduto alla sua istruzione.

La partecipazione alla prova di esame di cui all'articolo 6, per chi ha compiuto il 14° anno di età, vale come adempimento dell'obbligo scolastico.

Soppresso.

Identico.

Con apposite norme regolamentari sarà disciplinato l'adempimento dell'obbligo e saranno emanati provvedimenti che assicurino agli obbligati le condizioni per l'effettivo adempimento dell'obbligo stesso.

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 15.

(Assistenza)

Per agevolare la frequenza della scuola obbligatoria da parte degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, sono previste le seguenti misure di assistenza scolastica e sociale:

- a) refezione e fornitura di indumenti;
- b) borse di studio di diverse entità, in relazione alle condizioni economiche delle famiglie.

Art. 4.

(La scuola media)

La scuola media è istituita in tutti i comuni superiori ai 3.000 abitanti, e nelle altre località in cui vi siano almeno 60 alunni complessivamente per le tre classi del corso.

Ogni classe di scuola media non può avere più di 25 alunni.

Art. 5.

(Centri scolastici)

L'obbligo scolastico può essere attuato anche con l'istituzione di centri scolastici per gruppi di comuni o di frazioni.

In tal caso è obbligatorio il servizio gratuito di trasporto degli alunni.

Art. 6.

(Completamento dei corsi)

In ogni località dove sia istituita una scuola elementare o una scuola media, il corso deve essere portato a compimento.

La durata della frequenza delle due scuole da parte degli alunni non può avere alcuna

(Segue: *Testo del Governo*).

TITOLO II

**NORME PARTICOLARI
ALLA SCUOLA MEDIA**

Art. 9.

(Istituzione delle scuole statali)

Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Le istituzioni sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8-bis.

(*Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo*)

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci, sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

TITOLO III

**NORME PER L'ISTITUZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA**

Art. 9.

(*Istituzione delle scuole statali*)

Identico.

Entro il decennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la scuola media sarà istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra località in cui si ravvisi la necessità dell'istituzione stessa.

Ciascuna scuola può avere uno o più corsi con classi aventi, di regola, non più di 25 alunni.

Possono funzionare corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vicini.

Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di svi-

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

abbreviazione, nè può subire ritardi se non nei casi e nei modi previsti dagli articoli 12 e 13.

Art. 7.

(*Calendario scolastico*)

Il calendario scolastico non può comprendere nell'intero anno più di 150 giorni di vacanze, comprese le festività civili e religiose ufficiali.

Art. 11.

(*Classi differenziali*)

Gli alunni che, nonostante la frequenza delle classi di recupero, siano riconosciuti assolutamente inidonei alla vita scolastica normale, frequenteranno classi o scuole differenziali.

Il passaggio alle classi o scuole differenziali deve essere deciso sentito il parere del medico scolastico o del medico provinciale.

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni: esse comportano orari, calendari, programmi e metodi didattici speciali, nonchè una frequenza protratta fino al 16° anno di età.

Esse sono affidate a personale specializzato.

(Segue: *Testo del Governo*).

30 novembre antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali e alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi viciniori.

A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti.

Ciascuna scuola può avere uno o più corsi con classi aventi, di regola, non più di 30 alunni.

Possono funzionare corsi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni viciniori.

Art. 10.

(*Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo*)

Nell'annessa tabella sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

luppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneità dei locali ed alla possibilità di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi viciniori.

Identico.

(*Vedi commi terzo e quarto del testo della Commissione*).

Art. 9-bis.

(*Classi differenziali*)

Possono altresì funzionare classi differenziali per alunni disadattati scolastici.

L'iscrizione o il passaggio in tali classi è disposto in conformità al giudizio espresso da una Commissione provinciale nominata dal Provveditore agli studi d'intesa con il medico provinciale e costituita di due medici di cui almeno uno competente in neuropsichiatria, in psicologia o materie affini e da un esperto in pedagogia.

Le classi differenziali non possono avere più di 15 alunni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che possono avere un calendario speciale, appositi programmi e orari d'insegnamento.

Art. 10.

(*Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

(Segue: Testo del Governo).

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonchè gli obblighi d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo e insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e di servizio a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.

Art. 11.

(Variazioni di organico)

Alle variazioni del numero complessivo dei corsi, delle classi collaterali, dei posti in organico, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro nei limiti fissati dal piano annuale di sviluppo di cui al precedente articolo 9.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato col decreto interministeriale di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Oneri degli enti)

Il Comune è tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni in cui abbiano sede i corsi distaccati di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonchè gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Soppresso.

Art. 11.

(Variazioni di organico)

Identico.

La ripartizione dei posti di ruolo tra le singole scuole, entro i limiti del numero complessivo fissato a norma del precedente comma, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Oneri dei Comuni)

Identico.

Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni in cui abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 9.

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

(Segue: Testo del Governo).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

SCUOLA MEDIA A CORSO SPECIALE

Art. 13.

a corso speciale)
(Istituzione della scuola media

Nell'attesa che abbiano pieno svolgimento i piani annuali di cui all'articolo 9 e per favorire il completamento dell'obbligo scolastico, nelle località ove non esistano scuole medie possono essere istituite scuole medie a corso speciale nelle forme previste per la istituzione di scuole elementari.

La facoltà di istituire tali scuole può esercitarsi per non più di dieci anni a decorrere dall'anno scolastico dal quale avrà inizio la attuazione della presente legge.

All'istituzione di scuole medie a corso speciale si provvede mediante piani predisposti, entro il 30 novembre antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro del tesoro. Le scuole stesse sono soppresse quando nelle medesime località vengono istituite scuole medie ai sensi del secondo comma dell'articolo 9.

Art. 14.

(Materie d'insegnamento
della scuola media a corso speciale)

Nella scuola media a corso speciale viene impartito l'insegnamento delle materie indicate nel primo comma del precedente articolo 2, e, nella seconda e terza classe, l'insegnamento integrativo delle osservazioni scientifiche ed applicazioni tecniche.

Gli orari e i programmi sono quelli stabiliti, ai sensi del precedente articolo 3, per la scuola media: gli insegnamenti sono conferiti per incarico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Domini ed altri*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Classi plurime)

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge è consentita l'istituzione di classi plurime anche per le tre classi del secondo ciclo della scuola elementare.

A partire dal sesto anno le classi plurime del secondo ciclo saranno suddivise nelle tre classi corrispondenti: istituendo nel sesto anno la classe terza e nel settimo anno le classi quarta e quinta.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 15.

(Personale direttivo e insegnante della scuola media a corso speciale)

La presidenza della scuola media a corso speciale è affidata per incarico. L'incarico è conferito al Direttore didattico del Circolo in cui funziona la scuola.

Gli insegnamenti dell'educazione civica, dell'italiano, della storia e della geografia, nonché quello della matematica e del disegno sono affidati ad insegnanti elementari di ruolo particolarmente qualificati, i quali, in tal caso, hanno facoltà di optare fra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalle norme vigenti per il personale insegnante non di ruolo della scuola media.

L'anzidetto servizio non interrompe la progressione economica e di carriera degli insegnanti nel ruolo di appartenenza.

Art. 16.

(Valore della licenza della scuola media a corso speciale)

La licenza della scuola media a corso speciale dà accesso all'istituto professionale, e, alle condizioni fissate nell'articolo 6, agli altri tipi di scuola secondaria di secondo grado. A tal fine possono essere organizzati corsi facoltativi e gratuiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).**Art. 23.***(Unificazione delle attuali scuole secondarie di I grado)*

Per procedere alla graduale unificazione di tutti i tipi di scuole attualmente classificati come scuole secondarie di 1° grado e destinate agli alunni dagli 11 ai 14 anni, si applicheranno le norme seguenti:

a) a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole di nuova istituzione per gli alunni dagli 11 ai 14 anni saranno del tipo stabilito all'articolo 17;

b) a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nei comuni capoluoghi di provincia e nelle città superiori ai 30.000 abitanti dove esistono scuole secondarie di 1° grado (medie, d'avviamento, d'arte, postelementari), sarà istituita la 1° classe della scuola media; in ogni scuola dove si darà inizio al processo di trasformazione, si istituiranno negli anni immediatamente successivi la 2° e la 3° classe;

c) a partire dal terzo anno scolastico successivo all'approvazione della presente legge, sarà istituita la 1° classe della nuova scuola media in tutte le altre località dove attualmente non esistono scuole secondarie di 1° grado.

Negli anni immediatamente successivi si istituiranno la 2° e la 3° classe.

Art. 24.*(Titoli per l'insegnamento)*

Fino a quando non si sarà proceduto al riordinamento degli istituti superiori e delle facoltà universitarie destinate alla formazio-

(Segue: *Testo del Governo*).**CAPO II****TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE ATTUALI E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE****Art. 17.***(Trasformazione delle scuole attuali)*

A partire dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge, le scuole medie, le scuole secondarie di avviamento professionale, le scuole d'arte di primo grado e i trienni inferiori degli istituti d'arte sono trasformati in scuole medie.

Da tale data avrà inizio il funzionamento della prima classe, e, negli anni successivi, della seconda e terza classe e saranno soppresse le corrispondenti prima, seconda e terza classe funzionanti secondo il precedente ordinamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 17.

(Trasformazione delle scuole attuali)

A partire dal 1° ottobre successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge, le preesistenti scuole medie, scuole secondarie di avviamento professionale e scuole d'arte di primo grado sono trasformate in scuole medie in conformità del nuovo ordinamento.

Identico.

I corsi secondari inferiori delle scuole di arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica saranno gradualmente trasformati in scuole medie, con decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne determinerà i programmi in relazione anche alle esigenze degli insegnamenti specializzati.

Le scuole medie di cui al precedente comma dipendono dai direttori delle rispettive scuole o istituti o conservatori.

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

ne degli insegnanti, per accedere ai concorsi per insegnare nella scuola elementare è richiesto il titolo di abilitazione magistrale, e nella scuola media il titolo di abilitazione all'insegnamento medio.

Art. 25.

(Inquadramento del personale direttivo e docente delle attuali scuole secondarie di 1° grado)

Il personale docente di ruolo delle attuali scuole secondarie di 1° grado viene inquadrato nei ruoli della scuola media di cui alla presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto col ministro del Tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le modalità per l'inquadramento, a domanda, del personale docente di ruolo, attualmente in servizio negli istituti secondari di 1° grado, nei ruoli delle scuole secondarie di 2° grado.

Detto inquadramento deve essere predisposto in modo che siano salvi i diritti del personale docente di ruolo che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che insegna nelle attuali scuole secondarie di 1° grado materie non previste dal piano di studi della scuola media di cui alla presente legge;

b) che insegna nelle attuali scuole secondarie di 1° grado gruppi di materie alcune delle quali non siano previste dal piano di studi della scuola media di cui alla presente legge;

c) che insegna materie comuni alle attuali scuole secondarie di 1° e di 2° grado.

Il personale docente di ruolo che si trovi in una delle predette condizioni ha diritto

(Segue: Testo del Governo).

Art. 18.

(Inquadramento degli attuali presidi e professori)

Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado, è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà regolato il passaggio dai ruoli di appartenenza a quelli della scuola media.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 18.

*(Inquadramento degli attuali presidi
e professori)*

Il personale di ruolo, direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico e non insegnante, delle attuali scuole medie, delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole d'arte di primo grado e dei trienni inferiori degli istituti d'arte è collocato nei corrispondenti ruoli della scuola media conservando, ad ogni effetto, le posizioni di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

al passaggio o ad agevolazioni per il passaggio alle scuole secondarie di 2° grado nel cui piano di studi siano comprese le materie o alcune delle materie della sua cattedra attuale.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 18-bis.

(Inquadramento degli insegnanti di materie non previste nei programmi)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà regolato il passaggio degli insegnanti di scuole secondarie di primo grado di materie non previste nei programmi di insegnamento di cui alla presente legge dai ruoli di appartenenza a quelli di altra scuola secondaria.

Agli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità a norma della legge 3 agosto 1957, n. 744, per materie non previste nei programmi della scuola media, sarà consentito il passaggio ad altro insegnamento, semprechè abbiano la relativa abilitazione o la conseguano nel termine che sarà stabilito nel decreto di cui al primo comma del presente articolo. Il passaggio ad altro insegnamento è consentito anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprende almeno una materia del nuovo insegnamento.

Art. 18-ter.

(Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari nella scuola media)

Agli insegnanti elementari di ruolo laureati possono essere conferiti, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, incarichi di insegnamento o supplenze annuali nella scuola media. Gli insegnanti stessi hanno diritto a conservare il posto di ruolo nella scuola elementare per non oltre un quadriennio dal conseguimento del primo incarico o della prima supplenza annuale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 26.

*(Trattamento degli insegnanti delle
classi di ricupero)*

Agli insegnanti cui vengono affidate classi di ricupero comporta una indennità pari a 1/5 dello stipendio.

Per l'assistenza didattica valgono le norme attualmente vigenti per il completamento dell'orario di cattedra o per le ore di lezione effettuate oltre l'orario di cattedra.

Art. 27.

(Personale di segreteria e subalterno)

Il personale di segreteria e il personale subalterno delle attuali scuole secondarie di 1° grado, attualmente a carico degli Enti locali, viene inquadrato nei ruoli della scuola media di cui alla presente legge, passando a carico dello Stato.

Il personale subalterno delle scuole elementari viene assunto nei ruoli statali.

Art. 28.

*(Direzione generale
per l'istruzione obbligatoria)*

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una nuova Direzione generale unica per l'istruzione obbligatoria.

Art. 29.

(Testo unico)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a raccogliere in testo unico le disposizioni vigenti, non in contrasto con la presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Il servizio prestato dagli insegnanti elementari nella scuola media ha valore a tutti gli effetti giuridici ed economici nel ruolo di provenienza.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo del Governo*).

TITOLO II

PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA OBBLIGATORIA

Art. 30.

*(Istituzioni di classi della
scuola elementare)*

Nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno istituite 20.000 nuove classi elementari, e precisamente 6.000 nel primo esercizio finanziario; 5.000 nel secondo; 4.000 nel terzo; 3.000 nel quarto; 2.000 nel quinto.

Il criterio di ripartizione territoriale delle nuove classi elementari sarà il seguente: il 70 per cento sarà riservato alle regioni del Mezzogiorno e delle Isole; il 12 per cento alle regioni del Centro; il 18 per cento alle regioni del Settentrione.

Sulla base degli indici provinciali della evasione dell'obbligo, della sopravvivenza scolastica, dell'affollamento il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad elaborare i programmi annuali per la istituzione delle nuove classi.

Art. 31.

(Ulteriori istituzioni di classi)

Nel secondo quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge saranno istituite le classi rese necessarie dalla applicazione delle norme relative al numero massimo di allievi per classe (25) e all'ordinamento delle scuole a classi plurime.

Art. 32.

(Completamento dei corsi elementari)

Nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge si procederà al completamento, fino alla quinta classe, di tutti i corsi, delle scuole ordinarie e a classi plurime.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 33.

(Istituzioni di classi della scuola media)

Nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno istituite 15.000 classi della scuola media unica, e precisamente 2.000 nel primo esercizio finanziario; 3.000 nel secondo; 3.000 nel terzo; 3.000 nel quarto; 4.000 nel quinto. Nel quinquennio seguente saranno istituite 35.000 classi di scuola media unica, in ragione di 7.000 classi per anno. Dal punto di vista della ripartizione territoriale dovranno essere tenuti presenti gli indici provinciali della evasione e della sopravvivenza scolastica, nonché quello dell'affollamento.

Le nuove istituzioni dovranno di massima mirare al completamento dei corsi delle attuali scuole secondarie di 1° grado e alla creazione della scuola media in tutte le località, che ne sono attualmente sprovviste, in base alle norme dell'articolo 3.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad elaborare i programmi annuali per la istituzione delle nuove classi.

Art. 34.

(Organici)

Gli aumenti degli organici della scuola elementare e della scuola media unica saranno corrispondenti alle previste istituzioni di nuove classi.

Nel bilancio della Pubblica istruzione saranno iscritte le maggiori somme necessarie.

Art. 35.

(Programma edilizio)

Il programma edilizio per la scuola elementare deve prevedere la costruzione di 50.000 aule nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, in ragione di 10.000 aule all'anno; e di 30.000 aule nel quinquennio seguente, in ragione di 6.000 aule all'anno.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Nel primo quinquennio le nuove costruzioni dovranno essere ripartite per il 65 per cento nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole; per il 15 per cento nelle regioni del Centro; per il 20 per cento nelle regioni del Settentrione. Nel secondo quinquennio la ripartizione avverrà sui seguenti indici: 54 per cento nelle regioni del Mezzogiorno e Isole; 21 per cento nelle regioni del Centro; 25 per cento nelle regioni del Settentrione.

Il programma edilizio per la scuola media unica deve prevedere la costruzione di 25 mila aule nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, in ragione di 5.000 aule ogni esercizio finanziario; e di 35.000 aule nel quinquennio seguente, in ragione di 7.000 aule ogni esercizio finanziario.

Per la ripartizione delle nuove costruzioni si terranno presenti gli indici relativi alle carenze attuali e alle nuove istituzioni.

Art. 36.

(Norme per i programmi edilizi annuali)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei Lavori pubblici, saranno fissate le norme generali per la elaborazione dei programmi regionali della edilizia scolastica, nonchè i criteri architettonici e urbanistici tipici per la costruzione delle scuole.

L'elaborazione dei programmi edilizi annuali è di competenza delle regioni.

Nelle regioni a statuto speciale essi saranno preparati, sulla base delle rivelazioni e delle richieste dei Comuni, dagli organi regionali di Governo e sottoposti alla approvazione delle Assemblee regionali.

Nelle altre regioni, finchè non sarà realizzato l'ordinamento regionale, i programmi edilizi saranno elaborati, sulla base delle rivelazioni e delle inchieste dei Comuni, da un Comitato regionale composto dai rappresentanti dei Consigli provinciali, dei provveditori agli studi e dei Provveditori alle opere pubbliche.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

Art. 37.

(Fondo nazionale per l'edilizia scolastica)

Con apposito provvedimento di legge sarà istituito un fondo nazionale per l'edilizia scolastica. Da esso saranno tratti i contributi necessari alla realizzazione del programma edilizio per la scuola obbligatoria. Il fondo sarà gestito di concerto dai Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, che provvederanno a presentare al Parlamento il piano annuale di ripartizione delle somme disponibili.

La ripartizione sarà fatta su scala regionale in base ai criteri indicati nell'articolo e ai programmi presentati dalle regioni.

Art. 38.

(Progettazione ed esecuzione delle opere edilizie)

La progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie è di competenza dei Comuni, quando la popolazione superi i 10 mila abitanti. Per i Comuni inferiori ai 10 mila abitanti la progettazione e l'esecuzione delle opere sono demandate alle Amministrazioni provinciali. Il controllo sui progetti e sulla esecuzione delle opere è affidato ai Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 39.

(Istituzione di convitti)

Nel primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno annualmente istituiti 10 convitti statali maschili o femminili per alunni della scuola obbligatoria.

I convitti nazionali, in grado di accogliere di norma 200 convittori ciascuno, saranno riservati agli alunni di località prive di scuola e di preferenza appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

La ripartizione territoriale sarà fatta sulla base degli indici di evasione e di so-

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

pravvivenza scolastica nonchè della valutazione delle condizioni economiche delle diverse provincie. Il Ministero della pubblica istruzione presenterà al Parlamento il programma generale per la istituzione dei nuovi convitti.

Art. 40.

(Dotazione dei patronati)

La dotazione globale annua dei patronati scolastici dovrà ammontare a 50 miliardi di lire. Lo Stato provvederà ad integrare fino a tale limite le somme stanziare per legge dagli enti locali.

Il Patronato scolastico dovrà in particolare provvedere per gli alunni della scuola elementare e media alla fornitura gratuita dei libri e del materiale didattico, al rimborso delle spese di viaggio, alla refezione e a tutte le altre forme di assistenza necessaria per adempiere l'obbligo scolastico.

Tali misure inizialmente rivolte ad alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche saranno via via estese a quanti richiederanno di usufruirne.

Art. 41.

(Istituzione di borse di studio)

Per gli alunni della scuola media saranno istituite a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge n. 6.000 borse di studio annuali di lire 100.000; e n. 9.000 borse di lire 140.000.

La ripartizione delle borse di studio avverrà su base provinciale. Le Amministrazioni provinciali istituiranno un numero di borse pari a quelle finanziate dallo Stato.

Le borse saranno assegnate per concorso.

Art. 42.

(Delega al Governo)

Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, con propri decreti i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: Testo dei senatori Donini ed altri).

(Segue: Testo del Governo).

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 19.

(Oneri e contributi di qualsiasi specie consolidati all'atto dell'entrata in vigore della legge)

Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 17 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettiva da esso sostenuta per le stesse scuole nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi del richiamato articolo 17.

Art. 20.

(Validità dei diplomi di ammissione alla scuola media)

Sono validi per l'iscrizione alla prima classe della scuola media anche i diplomi di ammissione conseguiti anteriormente alle trasformazioni previste dal precedente articolo 17.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 19.

*(Oneri e contributi di qualsiasi specie
consolidati all'atto dell'entrata in vigore
della legge)*

Identico.

Art. 20.

*(Validità dei diplomi di ammissione
alla scuola media)*

Identico.

(Segue: *Testo dei senatori Donini ed altri*).

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 21.

*(Variazioni di bilancio e modifiche
alla denominazione dei capitoli)*

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nonché alle necessarie modifiche nella denominazione dei competenti capitoli.

Art. 22.

(Norma di abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 20-bis.

(Classi sperimentali)

Gli alunni iscritti nelle classi sperimentali di scuola media unificata istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso scuole medie o di avviamento sono autorizzati a proseguire gli studi a norma della presente legge; le promozioni e la licenza da essi conseguite hanno valore legale a tutti gli effetti; la licenza è titolo per l'iscrizione ad ogni ordine di scuola dell'istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 21.

(Variazioni di bilancio e modifiche alla denominazione dei capitoli)

Identico.

Art. 22.

(Norma di abrogazione)

Identico.

Testo dei senatori Donini ed altri

TABELLA A

Le materie e gli orari d'insegnamento sono previsti dalla seguente tabella:

	O R E		
	1 ^a classe	2 ^a Classe	3 ^a Classe
1. - Educazione civile, lingua italiana, storia, geografia	14	14	14
2. - Lingua straniera	2	3	3
3. - Matematica	6	6	6
4. - Scienze fisiche e naturali: igiene			
5. - Disegno	2	2	2
6. - Musica e canto	1	1	1
7. - Educazione fisica	1	1	1
	26	27	27
8. - Religione	1	1	1

TABELLA B

La distribuzione delle cattedre è la seguente:

1) Cattedra di lingua italiana, storia e geografia, educazione del cittadino: una per classe. L'insegnante di queste materie è considerato « insegnante di classe », ed a lui è affidata in modo particolare la responsabilità educativa;

2) Cattedra di lingua moderna straniera: una per due corsi;

3) Cattedra di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene: una per corso: (a norma dell'articolo 16 è consentito di separare gli insegnamenti di matematica e fisica, da una parte, e di scienze naturali e igiene, dall'altra: in questo caso le due cattedre separate debbono ricoprire due corsi);

4) Cattedra di disegno: una per due corsi (con obbligo di completamento dell'orario);

5) Cattedra di musica e canto: una per 18 ore settimanali;

6) Cattedra di educazione fisica: una per 18 ore settimanali.

Testo del Governo

TABELLA

Testo proposto dalla Commissione

TABELLA

RAGGRUPPAMENTO DELLE MATERIE
 (FINI DELLA COSTITUZIONE DI CATTEDRE DI RUOLO
 O DI INCARICHI D'INSEGNAMENTO

Soppressa.

ione (1).

azione civica, lingua italiana, lingua latina, storia e geografia.

azione civica, lingua italiana, storia e geografia.

ia straniera.

natica.

no.

vazioni scientifiche e applicazioni tecniche.

itazioni artistiche.

omia domestica (per le alunne).

) corale (facoltativo).

azione fisica.

1) L'insegnamento è affidato per incarico ai sensi della legge 5 giugno 1930,

AVVERTENZA. — Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al secondo comma articolo 10.